

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

644° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2000

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	18
3 ^a - Affari esteri.....	»	27
5 ^a - Bilancio.....	»	33
6 ^a - Finanze e tesoro	»	37
7 ^a - Istruzione.....	»	65
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	70
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	81
11 ^a - Lavoro.....	»	85
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	90
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	109

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	117
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2000

274^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, e dal senatore Vito Gnutti, in relazione ai procedimenti penali nn. 96/81, 96/100, 96/101, 96/14398, 96/14531, 97/803, 97/1440, 97/1805, 97/1860, 97/1861, 97/1914, 97/2128, 97/2303, 97/2312, 97/2426, 97/2586, 97/2723, 97/2762, 97/2807, 97/2866 RGNR pendenti nei loro confronti presso il Tribunale di Verona.

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 9 dicembre 1997 e proseguito nelle sedute del 17 febbraio, del 21 aprile e del 12 maggio 1998, del 20 aprile e del 20 luglio 1999, del 7 marzo, del 4, del 18 e del 25 luglio e del 26 settembre 2000.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Riprende quindi la discussione, nel corso della quale intervengono i senatori RUSSO, GASPERINI, VALENTINO, CALLEGARO, PASTORE, BRUNI, FASSONE e MILIO.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, innanzitutto pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Vito Gnutti, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva quindi la proposta formulata dal Presidente.

Il PRESIDENTE pone altresì in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico dell'onorevole Francesco Enrico Speroni, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva la proposta formulata dal Presidente.

Il senatore Valentino è quindi incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea sulla richiesta di deliberazione.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2000

583^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(236) PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo

(4465) CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 luglio.

Il senatore PASTORE, per dissolvere alcuni equivoci che a suo avviso erano sorti nel corso del dibattito, osserva che l'Istituto del *trust* è disciplinato nel nostro ordinamento che ha recepito, attraverso un ordine di esecuzione, la convenzione internazionale firmata a L'Aja nel 1985 la quale detta una compiuta disciplina della materia rinviando peraltro agli ordinamenti di alcuni paesi ove questo istituto, da tempo, è disciplinato.

Questa normativa ha avuto una sua puntuale attuazione anche in Italia come dimostrato dalla prassi notarile e di molti tribunali che hanno omologato regolarmente atti costitutivi di *trust* che sono anche stati trascritti.

È quindi da respingere l'interpretazione di chi ritiene incompiuta la disciplina del disegno di legge n. 3236 perché riferentesi ad istituto non compiutamente disciplinato nell'ordinamento italiano.

Prende quindi la parola la senatrice PASQUALI che condivide le considerazioni svolte dal senatore Pastore, rilevando il carattere equilibrato e compiuto del provvedimento in esame. Ricorda che questo testo è frutto di un'ampia e trasversale convergenza di forze politiche realizzate presso l'altro ramo del Parlamento ed al riguardo rammenta testualmente alcuni passi dell'intervento dell'onorevole Soda nel corso del dibattito in Assemblea.

La materia oggetto del provvedimento in titolo è da lungo tempo all'attenzione delle Camere; al riguardo ricorda l'iniziativa assunta nella scorsa legislatura dall'onorevole Berlusconi nella sua qualità di presidente del Consiglio. Questa iniziativa è stata ripresa nel corso della corrente legislatura e ha portato, dopo un lungo ed approfondito dibattito, all'approvazione del provvedimento in esame sul quale ribadisce il consenso del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Il presidente VILLONE propone quindi di fissare per le ore 12 di giovedì 26 ottobre il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti da riferire al disegno di legge n. 3236, assunto come testo base.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(4264) PEDRIZZI ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei disabili

(4393) GIARETTA ed altri. – Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità

(4657) BONATESTA. – Norme per favorire l'esercizio del diritto di voto degli elettori privi della vista

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice BUCCIARELLI, la quale preliminarmente ricorda che i disegni di legge in titolo hanno come finalità quella di garantire e tutelare l'esercizio del diritto di voto degli elettori affetti da gravi e irreversibili infermità.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 4264 che dispone un'integrazione della disciplina contenuta nell'articolo 29 della legge 24 del 1992 prevedendo l'adozione di un sistema di « seggi mobili» per la raccolta a domicilio del voto degli elettori impossibilitati a raggiungere il seggio elettorale. Questo sistema, di cui illustra puntualmente le caratteristiche, presenta a suo avviso dei problemi relativi alla copertura finanziaria dell'iniziativa ed alla concreta gestione della medesima.

Il disegno di legge 4393 prevede invece alcune norme volte a rendere più semplice la procedura di voto per gli elettori ciechi o amputati delle mani o affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga infermità. In particolare, si prevede che questi soggetti possano essere accompagnati non solo da cittadini residenti nello stesso comune dell'elettore portatore di *handicap*, ma anche da cittadini iscritti in qualsiasi comune italiano. Si prevede inoltre che il tipo di *handicap* venga annotato sulla carta di identità per evitare, di volta in volta, la presentazione di certificati medici. Quest'ultima previsione desta perplessità, trattandosi di una misura che potrebbe mettere in questione il diritto alla riservatezza dei dati personali.

Infine, il disegno di legge n. 4657 prevede per gli elettori privi della vista di consentire l'uso del metodo *braille* nella compilazione delle schede elettorali. Questo disegno di legge pur sembrando di facile praticabilità, solleva a suo avviso problemi quanto alla segretezza del voto.

Nel complesso, formula un giudizio positivo sulle iniziative in titolo che sono volte a garantire una più compiuta attuazione dei principi contenuti nell'articolo 48 della Costituzione per un numero rilevante di cittadini affetti da gravi invalidità. Per garantire una sollecita risposta ai problemi sollevati propone che venga adottato come testo base il disegno di legge n. 4393 che, nell'articolo 1, reca misure di facile applicazione che potrebbero essere attuate sin dalla prossima consultazione elettorale.

Si apre quindi la discussione generale.

Prende la parola il senatore ROTELLI il quale, apprezzato l'intento delle iniziative avanza perplessità sulla formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4657, che fissa principi che vanno ben oltre lo stretto ambito di applicazione della disciplina in esame. Quanto alle altre iniziative, ritiene che debba essere verificata la perdurante attualità di alcune delle disposizioni normative citate. Più in generale ritiene che tutti i disegni di legge pongano sicuri problemi organizzativi, e segnatamente reputa di difficile attuazione le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 4264 nella parte in cui prevedono la istituzione di «seggi mobili».

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE avverte che nella seduta pomeridiana, oltre agli argomenti già indicati al termine della seduta di ieri, sarà anche ripreso l'esame dei disegni di legge nn. 483 e 1068 (ripristino della festività del 2 giugno).

Il senatore PASTORE sollecita altresì la ripresa dell'esame dei disegni di legge nn. 838 e connessi (voto dei cittadini italiani residenti all'estero).

Il presidente VILLONE fornisce assicurazione al riguardo.

La seduta termina alle ore 9,30.

584^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il ministro per le riforme istituzionali Maccanico.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(4264) PEDRIZZI ed altri. – *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei disabili*

(4393) GIARETTA ed altri. – *Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità*

(4657) BONATESTA. – *Norme per favorire l'esercizio del diritto di voto degli elettori privi della vista*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana, con il seguito della discussione generale.

Il senatore ANDREOLLI, pur apprezzando il rilievo delle iniziative in titolo, ritiene che la materia debba essere più organicamente trattata tenendo conto della prossima introduzione dei sistemi di voto elettronico. In proposito reputa preferibile non incidere in modo significativo sulla normativa vigente, ma piuttosto limitarsi ad introdurre semplici modifiche in vista dell'attuazione della normativa che prevede l'introduzione del voto elettronico.

Il senatore LUBRANO DI RICCO mostra perplessità sulla formulazione del secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4393, concordando con i rilievi mossi in proposito dalla relatrice.

Il presidente VILLONE propone quindi che venga assunto come testo base, secondo le indicazioni della relatrice, il disegno di legge n. 4393.

La Commissione conviene.

Il presidente VILLONE propone infine che venga fissato per le ore 14 di martedì 24 ottobre il termine per la presentazione di emendamenti da riferire al disegno di legge n. 4393, assunto come testo base.

La Commissione concorda.

(4408) *Istituzione del servizio civile nazionale*

(329) *COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva*

(1015) *BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale*

(1165) *NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale*

(1382) *AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale*

(2118) *Istituzione del servizio civile nazionale*

(4244) *RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini*

(4286) *SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza*

(4388) *SEMENZATO ed altri. – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi, fatto proprio dal Gruppo Verdi-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 ottobre, con l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4408, pubblicati in allegato al resoconto del 18 ottobre.

Il senatore MANFREDI ricorda preliminarmente di aver presentato un disegno di legge mirante a evitare che nella disciplina del servizio militare e del servizio civile si creino inopportune sperequazioni (A.S. 4616), disegno di legge i cui aspetti più salienti sono riproposti negli emendamenti a sua firma.

Il presidente VILLONE ricorda che il disegno di legge n. 4616 è stato assegnato alle Commissioni riunite 1^a e 4^a.

Il senatore MANFREDI, riprendendo la sua esposizione, illustra l'emendamento 2.5, volto a garantire analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare. Illustra quindi l'emendamento 7.1, che tocca un aspetto particolare della disciplina, prevedendo che appositi regolamenti individuino gli organismi istituzionali che, su richiesta, hanno il compito di coadiuvare le amministrazioni o gli enti responsabili della stesura dei progetti di impiego dei cittadini che espletano il servizio civile, ciò al fine di consentire che la ripartizione dei finanziamenti venga effettuata in funzione di un ordine di priorità preventivamente definito e non solo sulla base dell'ordine in cui sono presentati i progetti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(483) DE CAROLIS e DUVA. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno

(1068) AGOSTINI ed altri. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio 1997.

Il presidente VILLONE ricorda brevemente il contenuto dei disegni di legge in esame volti a ripristinare la festività nazionale del 2 giugno. Si sofferma quindi sul precedente *iter* dei provvedimenti, di identico contenuto, segnalando la opportunità di modificare la data di decorrenza degli effetti della disciplina che, evidentemente, deve essere aggiornata al primo anno utile, e quindi al 2001; questa è la finalità dell'unico emendamento presentato che conseguentemente fa proprio e riformula.

Il senatore ELIA propone che la Commissione chieda il trasferimento alla sede deliberante per la discussione dei provvedimenti in titolo.

Il senatore PASTORE e la senatrice PASQUALI, condividendo l'intento del provvedimento, si riservano tuttavia di valutare la opportunità del suo trasferimento alla sede deliberante.

Il presidente VILLONE propone che si proceda comunque all'esame in sede referente dei provvedimenti.

Non essendovi obiezioni né richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, l'emendamento 1.1 (nuovo testo), posto ai voti, è approvato dalla Commissione, che, all'unanimità, conferisce il mandato al relatore a richiedere all'Assemblea l'unificazione e l'approvazione dei disegni di legge in titolo di identico contenuto, autorizzandolo altresì a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

(4809) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volonté ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa

(3632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI ed altri. – Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il senatore PELLEGRINO rileva che in un ordinamento caratterizzato da un sistema maggioritario la definizione delle regole istituzionali è materia che dovrebbe essere affrontata con uno spirito non partigiano. Con rammarico constata invece che il testo in esame, la cui approvazione è sostenuta dalla maggioranza, è fermamente osteggiato dalla opposizione, come dimostrato dalla grande mole di emendamenti. Nel prendere atto di questo atteggiamento ostile dell'opposizione, di cui la maggioranza non può non tenere conto, osserva che il provvedimento in esame sembra andare nel senso generalmente auspicato dai cittadini italiani. Auspica quindi un ripensamento di questo atteggiamento pregiudiziale.

Venendo a considerare il contenuto, osserva che il disegno di legge come pervenuto dalla Camera non realizza una riforma in senso federale dell'ordinamento, come correttamente segnalato dal senatore Rotelli. Occorre in proposito tenere presente che il complessivo atteggiamento delle formazioni politiche, economiche e sociali italiane è, come rilevato dal senatore D'Onofrio, ostile a un'evoluzione in senso radicalmente federale delle istituzioni repubblicane. Questo atteggiamento deve essere, a suo avviso, valutato con attenzione; non può essere infatti ritenuto solo un prodotto della storia delle istituzioni nazionali, ma frutto di preoccupazioni che si stanno diffondendo a fronte dei problemi posti dalla globalizzazione e dalla evoluzione delle istituzioni comunitarie. In proposito, ritiene che debba essere attentamente valutata la progressiva evoluzione delle istituzioni europee che vanno nel senso di una struttura sovranazionale di stampo federale. Nell'ambito di questo processo non appare coerente la richiesta di un'evoluzione in senso federale delle istituzioni dei singoli Stati membri. Non a caso la forza politica – la Lega – che con più insistenza richiede un'evoluzione in senso federale conduce al contempo una battaglia contro la globalizzazione e la evoluzione delle istituzioni europee.

La richiesta che proviene dalla società non è perciò a suo avviso, quella di un'evoluzione in senso federale, quindi di una redistribuzione dei poteri sovrani, ma piuttosto quella di un ampio decentramento delle funzioni pubbliche. Quest'ultimo è a suo avviso l'obiettivo che il testo in esame si propone di perseguire e rappresenta un compromesso alto tra le varie esigenze emerse nel corso del dibattito, sul quale, a suo avviso, si può trovare un ampio accordo. Solo l'evoluzione futura delle istituzioni comunitarie potrà riaprire la questione di una revisione in senso federale dell'ordinamento nazionale, revisione, del resto, che solo in modo contraddittorio e incompleto è perseguita negli emendamenti presentati dal Gruppo della Lega. Auspica dunque un ripensamento del proprio atteggiamento da parte dei senatori dell'opposizione e, seppure con amarezza, dichiara di concordare con la esigenza evidenziata dal relatore e dagli altri rappresentanti della maggioranza, di continuare nell'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore STIFFONI osserva che, al di là della mole degli emendamenti presentati, le modifiche cui la sua parte politica attribuisce un valore

dirimente sono poche e puntuali. Sulle medesime la maggioranza deve decidere se proseguire con un confronto duro ovvero aperto al dialogo. Nel ribadire la richiesta di un'evoluzione in senso federale delle istituzioni statali, osserva che la nuova formulazione proposta dell'articolo 117 della Costituzione non è tale da superare l'accentramento delle funzioni in capo al legislatore statale. Similmente insufficiente è la riformulazione dell'articolo 119 della Costituzione che non propone un vero federalismo fiscale.

Il senatore PARDINI denuncia la radicalizzazione del confronto cui mirano le opposizioni a fronte di un testo che, venendo incontro ad istanze generali, propone un ampio decentramento delle funzioni pubbliche. Non crede peraltro che in alcuni settori – come ad esempio la ricerca scientifica e tecnologica – si possa andare oltre quanto previsto, mentre, a suo avviso, si potrebbe andare nel senso di un maggiore decentramento con riferimento ad altre funzioni, come ad esempio quelle relative alla gestione dell'immigrazione. Auspica quindi che su questi temi si possa aprire un positivo confronto.

Il senatore ANDREOLLI respinge con nettezza la interpretazione fornita dalle opposizioni, secondo la quale l'esame del provvedimento in titolo è strumentale ad un differimento nel tempo del termine della legislatura. Ricordato criticamente l'atteggiamento tenuto dalle opposizioni nel corso dell'esame della riforma elettorale, dichiara di concordare con le valutazioni del senatore Pellegrino, secondo le quali la esigenza di un confronto non partigiano sulla definizione delle regole istituzionali non può impedire alla maggioranza di sottrarsi al compito di portare avanti una riforma che, personalmente, giudica essenziale. Il provvedimento in esame è infatti un significativo passo avanti nella direzione di un più ampio decentramento delle funzioni statali, ed è un errore pensare che la coalizione che vincerà le future elezioni potrà, da sola, procedere a riforme che vengono, invece, ostacolate nel corso di questa legislatura. Quanto al provvedimento in esame, nel ribadire la necessità di un confronto aperto, ritiene che si debba tenere conto dei tempi e, quindi, dell'approssimarsi della fine naturale della legislatura. L'approvazione di questo provvedimento, peraltro, è auspicata dai Presidenti di tutte le regioni; crede dunque che la maggioranza debba proseguire nell'esame.

Il senatore ELIA ribadisce che vi sono intenti tutt'altro che dilatori nella posizione della maggioranza. L'approvazione del provvedimento in titolo serve infatti, tra l'altro, a fare chiarezza ed a fornire un'adeguata risposta a iniziative referendarie delle regioni che giudica illegittime e confuse, avendo ad oggetto materie, quali la sanità e l'istruzione, per le quali il provvedimento in esame propone invece soluzioni chiare, deferendole alla competenza concorrente del legislatore nazionale e di quello regionale. Il testo in esame, sin dalla sua origine – l'atto Camera 4462 – costituisce una tappa decisiva nella evoluzione dell'ordinamento che ha posto

in questione principi, precedentemente considerati insuperabili, contenuti nella prima parte della Costituzione, come la disciplina recata dall'articolo 33 in materia di istruzione. Si tratta dunque di un provvedimento che ha una sicura importanza, senza precludere ulteriori sviluppi come ad esempio la revisione della composizione e delle attribuzioni delle due Camere. In proposito, ricordata la soluzione contenuta nella Costituzione austriaca, segnala che all'esigenza di garantire la presenza dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali in Parlamento potrà essere data un'adeguata risposta anche attraverso una revisione della normativa in materia di ineleggibilità, che permetta il cumulo del mandato parlamentare con quello di presidente di regione, di provincia ovvero di sindaco. Ricorda quindi la soluzione contenuta nell'articolo 11 che attribuisce un significativo peso nel procedimento legislativo al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali in una composizione integrata dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali.

Non si può dunque manifestare un atteggiamento pregiudizialmente contrario al disegno di legge in esame in nome di un «di più» di cui la stessa opposizione non è convinta. Il testo in esame rappresenta infatti un passo significativo che va ben oltre, per molti aspetti, le previsioni contenute nelle carte costituzionali di paesi federali. Ad esempio non viene riprodotto in questo testo l'istituto disciplinato dall'articolo 72 della legge fondamentale tedesca.

D'altro canto la richiesta di attribuire ulteriori competenze alle regioni conformemente all'esperienza di alcuni sistemi federali si scontra in Italia con la constatazione di una imperfetta unificazione culturale e ideologica del paese e della inesistenza di una solida e condivisa cultura civica.

Il senatore MAGNALBÒ rileva che gli emendamenti proposti dalla sua parte politica ripropongono un modello neocentralista. L'esperienza infatti del decentramento realizzato attraverso le cosiddette leggi Bassanini appare a suo avviso criticabile, non essendo seguita alla devoluzione delle competenze alle regioni e agli enti locali una conseguente riassegnazione delle risorse finanziarie. La elezione diretta dei vertici degli esecutivi regionali, provinciali e comunali hanno poi accelerato spinte disgregatrici a fronte delle quali si segnala la necessità di recuperare un quadro unitario e di regolare in modo organico le competenze dei vari livelli di governo. Questi obiettivi non sono perseguiti dal provvedimento in esame che, di contro, non può essere nemmeno considerato soddisfacente in un'ottica federalista.

Il senatore D'ONOFRIO prende atto che, secondo il senatore Pellegrino, l'evoluzione della società e delle istituzioni europee non permette oggi una trasformazione in senso federale dell'ordinamento nazionale. Se questa è la posizione della maggioranza, è evidente che del tutto strumentale appare l'uso della espressione «federalismo» che viene utilizzata da autorevoli esponenti della stessa maggioranza con riferimento al prov-

vedimento in esame. Ribadisce invece che ampi settori della opposizione, che risultano però nel complesso minoritari nel Parlamento italiano (la Lega, una parte prevalente di Forza Italia e dei gruppi del Ccd e del Cdu nonché una parte minoritaria di Alleanza nazionale), ritengono possibile una evoluzione in senso federale dell'ordinamento della Repubblica. Ricorda in proposito la sua posizione espressa nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali e ribadisce la richiesta di aprire un confronto su alcuni significativi temi che, se non impongono una scelta federale, non precludono uno sviluppo in tal senso delle istituzioni nazionali. In primo luogo segnala la necessità di definire una diversa nozione del principio di sussidiarietà orizzontale per evitare il sorgere di tentazioni neocentraliste. Occorre quindi confrontarsi sulla possibilità di garantire una partecipazione delle regioni al procedimento di revisione delle disposizioni costituzionali che ne fissano le competenze. Conseguentemente, occorre riflettere su una diversa composizione della Corte costituzionale, mentre va chiarito il ruolo delle città metropolitane che non devono rappresentare un ulteriore livello di governo che si sovrappone a quelli esistenti. Infine, ritiene necessario rivedere la disciplina sul riparto delle risorse finanziarie che deve avvenire secondo modalità che coinvolgano in modo paritario le regioni e gli enti locali senza la possibilità per lo Stato di intervenire, con azioni di riequilibrio, all'interno del territorio regionale.

Si tratta di poche modifiche significative, che possono essere apportate al testo senza porne in questione l'approvazione entro la scadenza della legislatura. Un eventuale atteggiamento negativo della maggioranza dovrebbe essere inteso come la volontà di chiudere la strada a un'evoluzione in senso federale delle istituzioni che resta uno dei punti qualificanti del programma della Casa delle libertà. Qualora il testo fosse invece interpretato, come sostenuto dal senatore Pellegrino, come una mera forma di decentramento, ritiene che esso non potrà essere contrabbandato come una riforma in senso federale, nel qual caso preannuncia la ferma posizione della sua parte politica. Se vi è invece la volontà di aprire un confronto, occorre discutere delle questioni che ha da ultimo segnalato.

Quanto alla posizione dei Presidenti delle regioni sul testo in esame, osserva che il giudizio in proposito è variegato. Questa materia non può essere oggetto di strumentalizzazioni elettoralistiche; se non vi sarà dunque una disponibilità al confronto, le opposizioni denunceranno in modo fermo l'atteggiamento di chiusura della maggioranza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(4778) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Deputati MITOLO ed altri.* – *Modifica all'articolo 12 della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 ottobre.

In assenza del proponente il presidente VILLONE dichiara decaduti gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice a riferire favorevolmente sul disegno di legge in esame autorizzandola a richiedere di svolgere una relazione orale in Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,20.

**EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE
NN. 483 E 1068 DI IDENTICO CONTENUTO**

Art. 1.

1.1

SPERONI, TIRELLI

Al comma 1, sostituire l'anno: «1997» con l'altro: «1998».

1.1 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire l'anno: «1997» con l'altro: «2001».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4778**Art. 1.****1.1**

BESOSTRI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.**

All'articolo 6 della Costituzione è premesso il seguente comma: "La lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica"».

1.2

BESOSTRI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.**

Nell'articolo 6 della Costituzione, dopo la parola: "Repubblica" sono inserite le parole: ", la cui lingua ufficiale è la lingua italiana".

Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La legge regola l'uso della lingua ufficiale e delle altre lingue tutelate nei rapporti con la pubblica amministrazione ed innanzi all'autorità giudiziaria in conformità alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia"».

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2000

651^a Seduta

Presidenza del Presidente

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4192) PERA ed altri. – *Disciplina delle diffamazioni a mezzo stampa*

(880) DOLAZZA. – *Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa*

(1131) BONATESTA ed altri. – *Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa periodica*

(1659) PREIONI. – *Modifiche al codice penale, recante sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa*

(2251) PETTINATO ed altri. – *Modifiche alle norme del codice penale in tema di reati commessi a mezzo stampa*

(2362) SERENA. – *Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente PINTO informa la Commissione che del Comitato ristretto costituito nella seduta di ieri per l'esame dei disegni di legge in titolo sono stati designati a far parte, oltre al relatore MARITATI e ai senatori CENTARO, CALVI e FOLLIERI, anche i senatori CALLEGARO, CORTELLONI, GASPERINI, MELONI, PETTINATO e VALENTINO.

Fa quindi presente di aver ricevuto in data odierna una lettera del Presidente del Senato, con cui a seguito del conflitto di competenza sollevato da questa Commissione in ordine ai disegni di legge nn. 1062 e 3099, recanti modifiche e integrazioni alla legge sulla stampa 8 febbraio 1948 n. 47, già deferiti in sede referente, alla Commissione affari costitu-

zionali, è stato disposto il nuovo deferimento dei disegni di legge in questione alla Commissione giustizia in sede referente. Nella medesima lettera il Presidente ha altresì precisato che tale deferimento non costituisce un precedente in relazione al riparto di competenze tra le due Commissioni ed è stato deciso, in via eccezionale, anche in considerazione della stretta connessione esistente fra i disegni di legge nn. 1062 e 3099 e il disegno di legge n. 4192, in materia di diffamazione a mezzo stampa, fatto proprio dai Gruppi parlamentari di opposizione.

Informa infine la Commissione che la prima seduta del Comitato ristretto avrà luogo alle ore 15.00 di martedì prossimo, 24 ottobre 2000, e sarà dedicata all'audizione del presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti, Signor Mario Petrina, già decisa nella seduta della Commissione di ieri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

(4738-bis) Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge di iniziativa governativa

(4673-bis) Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Milio e Pettinato

(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(1529) BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 12 ottobre scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato predisposto dal relatore per i disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato alla seduta del 21 settembre scorso, a partire dagli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore CENTARO illustra gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, e 1.9. Con particolare riferimento all'emendamento 1.1, sottolinea poi che esso si ricollega ad alcuna delle considerazioni svolte dal senatore Vegas nella seduta del 21 settembre 2000, mentre relativamente all'emendamento 1.4 evidenzia come esso sia volto a rafforzare l'impegno sul piano amministrativo a favore dei detenuti tossicodipendenti. In merito all'emendamento 1.7 rileva infine l'opportunità di definire in sede legisla-

tiva i criteri di massima secondo i quali dovranno essere utilizzate le risorse stanziare sul fondo di cui all'articolo 1.

Il senatore PREIONI illustra l'emendamento 1.8.

Il senatore MONTELEONE aggiunge la sua firma all'emendamento 1.4, ponendo l'accento sull'esigenza di una particolare attenzione per le problematiche concernenti i detenuti tossicodipendenti.

Il senatore CENTARO, accogliendo un suggerimento del senatore Russo, modifica l'emendamento 1.1 riformulandolo nell'emendamento 1.1 (Nuovo Testo).

Il relatore FASSONE esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 (Nuovo Testo) e 1.2. Prospetta poi alcune possibili riformulazioni per gli emendamenti 1.4, 1.7 e 1.9.

Il senatore CENTARO, accogliendo le proposte del relatore Fassone, modifica gli emendamenti 1.4, 1.7 e 1.9 rispettivamente negli emendamenti 1.4 (Nuovo Testo), 1.7 (Nuovo Testo) e 1.9 (Nuovo Testo), su cui il relatore esprime parere favorevole.

In merito all'emendamento 1.6, il parere del relatore è condizionato alle informazioni che potranno essere fornite solo dal Governo circa l'esistenza o meno, nel quadro attualmente vigente, di una serie di istituti penitenziari già qualificati come istituti a custodia attenuata, nel qual caso si potrebbe porre il problema di distinguere questi ultimi da quelli prefigurati nell'articolo 1 in esame.

Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.5 e 1.8.

Il sottosegretario di Stato MAGGI si rimette alla Commissione sugli emendamenti 1.1 (Nuovo Testo), 1.2, 1.4 (Nuovo Testo), 1.7 (Nuovo Testo) e 1.9 (Nuovo Testo).

In merito all'emendamento 1.6, pur riservandosi di fare un'ulteriore verifica, ritiene che non esista oggi, a livello normativo, la nozione di istituti penitenziari a «custodia attenuata».

Esprime poi parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Dopo che il presidente PINTO ha verificato la sussistenza del numero legale, sono posti separatamente ai voti e approvati gli emendamenti 1.1 (Nuovo Testo) e 1.2.

Dopo che il presidente PINTO ha ricordato che sull'emendamento 1.3 la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, tale emendamento viene posto ai voti e respinto.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.4 (Nuovo Testo).

Con il voto contrario della senatrice SCOPELLITI, posto ai voti è respinto l'emendamento 1.5.

Dopo interventi dei senatori RUSSO, CENTARO, PERA e del relatore FASSONE, la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 1.6.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 1.7 (Nuovo Testo).

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.8.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 1.9 (Nuovo Testo).

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

(4233) PELLICINI ed altri. – Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distaccata del Tribunale di Varese nella città di Luino

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende il seguito dell'esame sospeso nella seduta notturna di martedì 10 ottobre.

Prende brevemente la parola il relatore CALVI, il quale sottolinea come abbia avuto modo di acquisire recentemente ulteriori informazioni, riguardo il potenziale bacino di utenza della istituenda sezione distaccata del Tribunale di Varese in Luino, dalle quali emerge come il numero di persone che verrebbero ad essere ricomprese in tale bacino sia pari addirittura a circa 70.000 unità.

Il senatore PELLICINI evidenzia ancora una volta le ragioni che giustificano l'istituzione di una sezione distaccata del Tribunale di Varese in Luino, sottolineando il carattere unitario e peculiare dell'area territoriale che grava su quest'ultima città. Rileva altresì come l'eventuale istituzione della predetta sezione distaccata non implicherebbe il venir meno dei presupposti per il mantenimento della sezione distaccata del Tribunale di Varese in Gavirate.

Il sottosegretario di Stato MAGGI, pur riservandosi di acquisire ulteriori elementi informativi ai fini di una più compiuta valutazione della problematica in esame, si dichiara, allo stato, favorevole alla soluzione di prevedere l'istituzione di una sezione distaccata del Tribunale di Varese in Luino, mantenendo l'attuale sezione distaccata dello stesso Tribunale in Gavirate.

Non esclude che, all'esito degli approfondimenti cui ha testé fatto riferimento, un'iniziativa nel senso prospettato dal disegno di legge in titolo potrebbe anche essere assunta direttamente dal Governo, così da rendere superflua la prosecuzione dell'*iter* del disegno di legge medesimo.

Il senatore GASPERINI preannuncia il voto favorevole del Gruppo Lega Forza Nord Padania sul disegno di legge n. 4233.

Il senatore RUSSO preannuncia anch'egli il voto favorevole sul disegno di legge in titolo, riservandosi peraltro di riconsiderare, se del caso, tale posizione a seguito degli ulteriori approfondimenti cui ha accennato il rappresentante del Governo.

Ritiene comunque importante precisare in questa sede come il criterio generale cui attenersi nell'affrontare il problema dell'eventuale creazione di nuove sezioni distaccate debba essere quello del massimo rigore possibile, in quanto un'ingiustificata proliferazione di tali sezioni si risolverebbe in un grave ostacolo all'efficiente funzionamento della macchina giudiziaria.

Si passa all'esame di un emendamento aggiuntivo all'articolo unico del disegno di legge.

Dopo interventi del presidente PINTO e del senatore CENTARO, l'emendamento 1.0.1 viene modificato dai presentatori nell'emendamento 1.0.1 (Nuovo Testo) che, posto ai voti, è approvato dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero legale.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore CALVI a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, con le modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,10.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1210-1529-4673-bis e 4738-bis**

Art. 1.

1.1

PERA, CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, VEGAS

Al comma 1, sopprimere la parola: «speciale».

1.1 (Nuovo testo)

PERA, CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, VEGAS

Al comma 1, sopprimere le parole: «un fondo speciale» e dopo le parole: «dall'anno 2000,» inserire le altre: «un fondo».

1.2

PERA, CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, VEGAS

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'anno 2000» con le seguenti: «dall'anno 2001».

1.3

PERA, CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, VEGAS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato in lire 400 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base denominata "fondo speciale di parte capitale" dello stato di previsione del Ministero della giustizia allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero.

2. Alla parte residua dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base denominata "fondo speciale di parte capitale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

1.4

GRECO, PERA, CENTARO

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) il potenziamento qualitativo e quantitativo delle dotazioni strutturali e dei progetti assistenziali, di recupero e riabilitativi per i soggetti tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva».

1.4 (Nuovo testo)

GRECO, PERA, CENTARO

Al comma 2, alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «nonchè per i soggetti tossicodipendenti».

1.5

PERA, CENTARO, GRECO

Sopprimere nel comma 2 la lettera d).

1.6

PERA, CENTARO, GRECO

Sostituire nel comma 2 alla lettera e) le parole: «di media sicurezza» con le parole: «custodia attenuata».

1.7

PERA, CENTARO, GRECO

Al comma 3, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «destinando in ogni caso il 40 per cento agli interventi di cui alla lettera a) del comma 2, il 30 per cento a quello di cui alla lettera b) e b-bis) del comma 2 e il residuo 30 per cento agli altri tipi di intervento».

1.7 (Nuovo testo)

PERA, CENTARO, GRECO

Al comma 3, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «assicurando un'adeguata ripartizione delle risorse fra gli interventi di cui al comma 2».

1.8

PREIONI

Sopprimere il comma 5.

1.9

PERA, CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«Il Ministro della giustizia provvede alla predisposizione di un Piano per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1».

1.9 (Nuovo testo)

PERA, CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Il Ministro della giustizia provvede alla predisposizione di un Piano per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4233

Art. 1.

1.0.1

BUCCIERO, PELLICINI, Antonino CARUSO

All'articolo 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I procedimenti iniziati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere trattati dall'ufficio giudiziario cui sono assegnati».

1.0.1 (Nuovo testo)

BUCCIERO, PELLICINI, Antonino CARUSO

All'articolo 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere trattati dall'ufficio giudiziario cui sono assegnati».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2000

321^a Seduta*Presidenza del Presidente***MIGONE***Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Danieli.**La seduta inizia alle ore 15,15.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il PRESIDENTE avverte che le interrogazioni nn. 3-03413, 3-03417, 3-03418, 3-03419, 3-03420, 3-03422 e 3-03632, relative al caso di Ustica, saranno svolte in altra seduta e che, in considerazione delle numerose competenze ministeriali coinvolte, risponderà la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Comunica altresì che, dopo la diramazione dell'ordine del giorno, il senatore Pianetta ha aggiunto la sua firma all'interrogazione 3-03822, presentata dal senatore Servello, e il senatore Provera ha aggiunto la sua firma all'interrogazione 3-03829 dei senatori Servello, Basini e Magliocchetti, nonché all'interrogazione 3-03845 del senatore Migone.

Il sottosegretario DANIELI risponde congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-03743, 3-03822, 3-03829 e 3-03852, tutte riguardanti il rapporto sulle dogane albanesi predisposto dal governo di quel paese con la collaborazione dell'organismo della Commissione europea denominato Custom Assistance Mission – Albania.

In via preliminare osserva che tale rapporto si riferiva a una situazione del tutto particolare determinatasi in seguito al conflitto del Kosovo e all'afflusso di un gran numero di profughi in Albania. In tale contesto di emergenza umanitaria, moltissime organizzazioni non governative (ONG) di vari paesi operarono per l'assistenza ai profughi kosovari, alcune con rigore ed efficienza, altre in maniera discutibile; il governo albanese del-

l'epoca aveva però scarse possibilità di effettuare una selezione preventiva delle ONG e severi controlli successivi.

A un anno dalla costituzione del nuovo governo albanese, la situazione di quel paese è profondamente cambiata anche per quel che riguarda le strutture amministrative. Nello scorso mese di dicembre è stato nominato un nuovo direttore delle dogane, che ha poi sostituito i responsabili doganali dei porti e dei principali varchi terrestri con funzionari di sua fiducia. Ciò ha consentito grandi progressi nella lotta al contrabbando, come ha riconosciuto il nuovo responsabile della missione CAM-Albania Spencer Freeman, e vi è stato un incremento del 30 per cento delle entrate doganali. Inoltre negli ultimi 12 mesi si è registrata una sostenuta crescita dell'attività produttiva, a un tasso tra il 7 e l'8 per cento, l'andamento della bilancia dei pagamenti è stato favorevole grazie alle rimesse degli emigrati e il tasso di inflazione è drasticamente sceso dai livelli altissimi di alcuni anni fa al 3/4 per cento.

L'Italia, che figura al primo posto tra i paesi donatori in ambito bilaterale, nell'ultimo decennio ha effettuato interventi in Albania per un totale che supera i 1.300 miliardi, includendo tutte le missioni civili e militari. Dopo il conflitto nei Balcani, l'attività di cooperazione allo sviluppo è stata riorientata al fine di concentrare gli interventi nei settori dell'elettricità, dell'acqua e delle strade; superata ormai la fase dell'emergenza, si tratta di impostare un intervento di medio-lungo periodo per sostenere lo sviluppo delle attività produttive.

Infine, con riferimento ai quesiti riguardanti la missione Arcobaleno, il sottosegretario Danieli rinvia all'intervento svolto in Senato dal presidente del Consiglio D'Alema nella seduta del 27 gennaio scorso.

Il senatore VOLCIC si dichiara soddisfatto per la risposta, tardiva ma esauriente, all'interrogazione 3-03743 da lui presentata assieme ai senatori Squarcialupi e Corrao. Dall'esposizione del Sottosegretario emerge il quadro di un paese che si sforza di tornare alla normalità e che, forse proprio per questo, non fa più notizia.

Il senatore PIANETTA prende atto che per la seconda volta il Governo si è sottratto alle interrogazioni sul caso di Ustica. Quanto all'interrogazione 3-03852, da lui presentata assieme ai senatori Porcari e Maggiore, e all'interrogazione 3-03822 cui ha aggiunto la propria firma, non può dichiararsi né soddisfatto né insoddisfatto della risposta del Governo, che non ha neppure sfiorato i quesiti degli interroganti. Restano dunque senza risposta le domande relative al contenuto del rapporto sulle dogane albanesi e, nel caso il Governo non ne sia al corrente, ai passi che intenda fare per acquisirlo in modo da fare chiarezza sulla gestione degli aiuti umanitari in Albania.

Il senatore PROVERA, replicando come firmatario dell'interrogazione n. 3-03829, concorda con il senatore Pianetta circa l'impossibilità di dichiararsi soddisfatti di una risposta totalmente elusiva. Manifesta

poi il più vivo stupore per l'improvviso miglioramento della situazione economica dell'Albania, con particolare riferimento alle entrate doganali.

A tal riguardo fa presente che la dottoressa Natalina Cea, responsabile della missione CAM-Albania, dovette dimettersi da tale incarico per le reiterate minacce di morte che le giunsero prima e dopo la presentazione del rapporto sugli aiuti umanitari pervenuti in seguito al conflitto nel Kosovo. Inoltre la stessa dottoressa Cea, durante l'incontro con una delegazione della Commissione svoltosi nel settembre 1999 a Tirana, denunciò l'incredibile situazione delle dogane albanesi, soprattutto per le modalità di assunzione degli impiegati.

Durante la stessa missione a Tirana, i senatori appartenenti alla delegazione appresero che la produzione negli ultimi anni era stata in costante diminuzione, mentre i prezzi crescevano vertiginosamente: questi due dati, apparentemente contraddittori, si possono facilmente spiegare ipotizzando un massiccio flusso di proventi di attività illecite. Occorre poi chiedersi quale tipo di attività produttiva abbia determinato l'aumento del PIL nella misura indicata dal rappresentante del Governo e come sia stato ottenuto l'aumento delle entrate doganali. In particolare, è opportuno sapere se l'ufficio doganale del porto di Valona abbia cominciato a dare un certo gettito, tenuto conto che in quella città il governo albanese non ha mai esercitato il controllo del territorio.

Infine il senatore Provera ricorda l'incontro tra la delegazione della Commissione e le ONG italiane, svoltosi a Tirana durante la missione già citata, sottolineando le denunce che in quella sede emersero circa le interferenze della criminalità organizzata e la presunta corruzione dell'ambasciata italiana.

Il presidente MIGONE fa presente che in questa sede il rappresentante del Governo non può rispondere alle domande e ai rilievi del senatore Provera. Tali questioni potranno però essere approfondite nel corso di audizioni con rappresentanti del Ministero degli affari esteri e di altri dicasteri, che la Commissione intende svolgere nelle prossime settimane, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impegno italiano in Albania.

Il sottosegretario DANIELI risponde quindi all'interrogazione 3-03845, presentata dal senatore Migone, ricordando preliminarmente che la Commissione consultiva incaricata, alla stregua del decreto legislativo n. 85 del 2000, di individuare la rosa dei funzionari diplomatici ritenuti meritevoli dell'avanzamento è composta dal Segretario generale del Ministero degli affari esteri, che la presiede, dal Direttore generale per il personale e da cinque funzionari diplomatici con il grado di ambasciatore o di ministro plenipotenziario, dei quali due in servizio al Ministero con funzioni di Direttore generale e tre appartenenti al grado apicale della carriera diplomatica con funzioni di capo missione.

Il Segretario generale, nella sua veste di presidente, ha correttamente informato la Commissione degli adempimenti di competenza, in particolare in ordine al preliminare obbligo di individuare i criteri da osservare

ai fini della valutazione delle posizioni dei singoli candidati, sulla base della vigente normativa in materia.

Egli ha partecipato inoltre costantemente ai lavori del collegio, espletando un'azione di coordinamento rivolta alla formazione di un giudizio equilibrato sull'insieme delle posizioni scrutinate e assicurando la massima trasparenza e obiettività dei lavori.

La Commissione consultiva si è riunita durante lo scorso mese di giugno, esaminando in modo approfondito, e nel rispetto del principio di collegialità, tutti gli elementi di valutazione dei quali l'Amministrazione disponeva in merito a ciascuno dei 184 funzionari scrutinabili. Al termine dei lavori, essa ha sottoposto al Ministro degli affari esteri una rosa di 62 candidati, numero, questo, peraltro inferiore al limite massimo contemplato dalla legge, che nella presente occasione era pari a 82 unità.

La scelta di assegnare tutti i posti disponibili nell'organico per il grado di ministro plenipotenziario risponde ad una espressa prescrizione normativa, quale quella di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 85 del 2000, alla stregua della quale, per il grado in questione, è necessario effettuare annualmente le nomine per tutti i posti disponibili alla data del 1° gennaio. Per l'anno durante il quale sono entrate in vigore le disposizioni testé richiamate, la scelta di effettuare le promozioni per tutti i posti disponibili alla data in cui sono iniziate le operazioni di scrutinio è quindi pienamente legittima.

L'individuazione dei 62 candidati ritenuti meritevoli ai fini dell'avanzamento di grado è stata operata all'unanimità dalla Commissione consultiva in base ai criteri previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 85 del 2000. La concreta applicazione di tali criteri emerge dalla motivazione che, per ciascuno dei consiglieri d'ambasciata scrutinabili, è contenuta nel verbale dei lavori della Commissione. Dallo stesso documento risulta inoltre essere stata effettuata una graduazione delle valutazioni riguardanti ciascuno dei 62 candidati ritenuti meritevoli per la promozione al grado di Ministro plenipotenziario.

La graduatoria finale dei 62 funzionari in parola proposta dalla Commissione consultiva al Ministro degli affari esteri è stata formata sulla base di un attento esame dei titoli di servizio in possesso di ciascun funzionario scrutinabile; a tal fine, fa presente che l'anzianità in carriera ha costituito soltanto uno dei molteplici elementi oggetto di valutazione.

Dal giudizio comparativo delle singole posizioni è risultata la collocazione dei candidati selezionati in due fasce di merito, con conseguente variazione dei rispettivi ordini di ruolo, a seconda che l'inserimento fosse nella prima ovvero nella seconda fascia; l'ordine di ruolo è rimasto invece invariato nell'ambito di ciascuna fascia di merito.

Il Ministro degli affari esteri, sulla base della selezione operata dalla Commissione consultiva e tenendo conto delle motivazioni da questa prodotte, ha quindi effettuato, ai fini della copertura dei posti disponibili, le proprie definitive valutazioni, in un quadro comparativo delle qualità evidenziate per ciascuno dei candidati e della comprovata idoneità, posseduta

in modo eminente, a svolgere le più alte funzioni connesse con il grado superiore.

La stessa proposta del Ministro degli affari esteri ai fini delle deliberazioni del Consiglio dei ministri è stata accompagnata da una analitica motivazione riferita a ciascuna delle scelte effettuate.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la procedura seguita per le recenti promozioni deve ritenersi del tutto corretta, sia sul piano formale che sostanziale, in quanto pienamente conforme alla normativa vigente.

Il presidente MIGONE si dichiara insoddisfatto per la risposta testé letta dal rappresentante del Governo, rilevando preliminarmente come l'omissione in essa di qualsiasi riferimento alla grave affermazione contenuta nell'interrogazione circa la presentazione ad opera del presidente della Commissione consultiva di un elenco precostituito di funzionari da includere tassativamente nella rosa dei designati rappresentati, sia pure in modo tacito, la conferma della veridicità di quanto denunciato.

Il sottosegretario DANIELI precisa che l'interpretazione che il presidente Migone ha ritenuto di desumere sul punto da lui testé richiamato dalla precedente risposta non riflette la posizione del Governo.

Il presidente MIGONE, nel riprendere l'esposizione dei motivi per i quali deve dichiararsi insoddisfatto, sottolinea la grave inopportunità della scelta che è stata compiuta con la contestuale attribuzione di tutte le 41 posizioni attribuibili nel grado di Ministro plenipotenziario. In tal modo si è infatti al contempo prodotto un grave effetto di disincentivazione sia nei confronti dei candidati risultati non promossi – che per lunghissimo tempo si troveranno privati di qualunque prospettiva di avanzamento in carriera – che nei confronti di coloro che sono stati invece premiati, i quali, considerati nel loro complesso, risulteranno demotivati in quanto ormai giunti al livello massimo di carriera al quale realisticamente possono, di regola, aspirare, considerato il fatto che soltanto un'esigua minoranza sarà in condizione di progredire in carriera fino al grado di ambasciatore, stante l'estrema esiguità dei posti previsti in organico per tale qualifica. Si è quindi in presenza di una scelta di politica del personale particolarmente dannosa.

Per altro verso, la decisione di mettere a concorso un numero così elevato di posti ha sostanzialmente preclusa la possibilità dell'effettuazione per ciascuno dei candidati di un corretto giudizio per merito comparativo.

Infine, pur rilevando che, a quanto gli risulta, la grande maggioranza dei promossi è da considerare meritevole, sottolinea come in concreto non possa essere trascurato il fatto che tra coloro che sono stati pretermessi vi sono funzionari di grande valore. In particolare, senza voler ovviamente addentrarsi nei casi singoli, ricorda che tra i consiglieri d'ambasciata che non sono stati considerati meritevoli di promozione ve ne sono nume-

rosi che svolgono le funzioni di capo missione, e che si sono venuti a trovare in una posizione di obiettivo depotenziamento.

Analoghe considerazioni possono farsi in ordine alla situazione di disagio che si è venuta a determinare per quei funzionari che non sono stati promossi ancorché svolgessero funzioni di rango immediatamente inferiore a quello di capo missione presso sedi di particolare rilevanza, come ad esempio Mosca e Ginevra, ovvero per coloro che svolgono funzioni direttive nelle rappresentanze permanenti presso organizzazioni internazionali.

Non minori riserve suscita infine la scelta di escludere in modo pressoché sistematico dalla promozione i consiglieri d'ambasciata operanti in posizioni di rilevante responsabilità presso la direzione generale della cooperazione allo sviluppo.

Ringrazia quindi il sottosegretario Danieli e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,05.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2000

294^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Grandi e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(4817) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise

(Parere alla 6^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta degli emendamenti al decreto-legge in materia di imposte sui redditi. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.1, 1.3, 4.4, 5.5, 5.11 e 5.15, che - nel prevedere l'aumento della misura dell'acconto per il 2000 - comportano una riduzione delle entrate per l'esercizio 2001, già utilizzate nell'ambito del progetto di copertura del disegno di legge finanziaria. Occorre, poi, acquisire dal Tesoro indicazioni sulla neutralità finanziaria delle proposte compensative contenute negli emendamenti 4.1, 4.3, 4.5 (le cui risorse di copertura risultano, peraltro, incerte in quanto connesse con l'attuazione della *carbon tax*), 4.7, 5.1, 5.2 e 5.3. Analogamente, è necessario acquisire indicazioni sulla quantificazione degli emendamenti 4.2, 5.8, 5.12, 5.13 e 6.1, tenendo conto che le rispettive coperture - che rinviano alle maggiori entrate per l'anno 2000 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 488 del 1999 - concorrono insieme all'emendamento 1.0.2 del Governo, all'utilizzazione delle ulteriori risorse realizzate nel 2000 e non utilizzate nel decreto-legge: il parere di nulla osta su tali emendamenti, quindi, dovrebbe essere condizionato al non superamento di nuovi oneri pari a 655 miliardi per l'anno 2000.

L'emendamento 1.0.2 prevede la corresponsione da parte dell'INPS di un importo di 200.000 lire a titolo di rimborso dell'IVA ai cd. inca-pienti; il rimborso all'ente viene corrisposto utilizzando il monte delle ri-tenute degli amministrati. Tenuto conto delle condizioni richieste dall'ar-ticolo 1, comma 4 della legge finanziaria per il 2000 affinché le maggiori entrate siano idonee a costituire copertura, occorre valutare se la disposi-zione implica una riduzione della pressione fiscale anche alla luce dei cri-teri di imputazione sui conti della Pubblica Amministrazione.

In relazione all'emendamento 1.0.1, occorre acquisire indicazioni sulla quantificazione e sarebbe opportuno riformulare la clausola di coper-tura con riferimento al bilancio 2001-2003. Segnala, poi, l'emendamento 4.6, che utilizza il fondo speciale, accantonamento del Tesoro, che non presenta adeguate disponibilità, e gli emendamenti 4.8 e 5.6, i quali com-portano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; gli emendamenti 5.9, 5.10 e 5.14, sembrano richiamare per la copertura risorse già iscritte a legislazione vigente. È, inoltre, opportuno approfondire gli eventuali ef-fetti di cassa connessi con l'emendamento 8.3.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver espresso avviso contrario sugli emendamenti che riducono le risorse richiamate nel prospetto di co-pertura della finanziaria, fornisce la quantificazione relativa agli emenda-menti 4.1, 4.3, 5.2 e 5.3, il cui onere è valutato rispettivamente in 55 mi-liardi, 75 miliardi, 85 miliardi e 323 miliardi, segnalando peraltro che le risorse di copertura non sembrano comunque adeguate a garantire le ri-spettive neutralità finanziarie; concorda poi con il relatore in ordine all'e-mendamento 4.5, esprimendo al riguardo avviso contrario. Dichiara, inol-tre, di non avere rilievi sugli emendamenti 4.7, il cui onere, valutato in circa 55 miliardi, risulta compensato, e 5.1, che determina un incremento di gettito di limitata entità.

Concorda con le osservazioni formulate in ordine agli emendamenti che, in concorrenza con l'emendamento del Governo, utilizzano le mag-giori entrate emerse per il 2000; in relazione a quest'ultimo, sottolinea che la prevista restituzione di circa 600 miliardi a titolo di rimborso IVA determina una riduzione delle entrate erariali in linea con la politica di riduzione della pressione fiscale attuata negli scorsi esercizi. Esprime, inoltre, avviso contrario sugli emendamenti 4.6, 4.8 e 5.6, in quanto com-portano maggiori oneri e sugli emendamenti 5.9, 5.10 e 5.14, che utiliz-zano per la copertura risorse già a legislazione vigente. Dichiara, infine, che l'emendamento 8.3 comporta effetti negativi a carico della gestione finanziaria dell'AGEA e, pur confermando la relativa quantificazione, esprime avviso contrario sull'emendamento 1.0.1, facendo presente che – ad avviso del Tesoro – nell'ambito del fondo speciale non sussistono risorse da destinare a tale finalità.

Il senatore D'ALÌ sollecita chiarimenti sul parere contrario reso dal Governo sugli emendamenti 5.9, 5.10 e 5.14, che appaiono di tenore ana-logo all'emendamento 5.8.

Il relatore MORANDO fa presente che i richiamati emendamenti, pur simili nella parte dispositiva, individuano coperture diverse: in particolare, gli emendamenti 5.9, 5.10 e 5.14 prevedono, in contrasto con le norme di contabilità, l'utilizzazione di risorse già iscritte a legislazione vigente.

La Commissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.1, 1.3, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.9, 5.10, 5.11, 5.14, 5.15 e 8.3, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e osservando, in relazione all'emendamento 1.0.1, che sarebbe opportuno riformulare la clausola di copertura facendo riferimento al bilancio 2001-2003. Il parere di nulla osta sugli emendamenti 1.0.2, 4.2, 5.8, 5.12, 5.13 e 6.1, è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, al non superamento di nuovi oneri complessivi pari a 655 miliardi per l'anno 2000.

La seduta termina alle ore 9,45.

295^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto di ripartizione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2000 (n. 768)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente COVIELLO ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha illustrato la propria proposta di parere sullo schema di decreto in titolo.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore MORO, il quale, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, ritiene di poter esprimere una valutazione positiva sulla proposta di parere formulata dal relatore. Sottolinea, peraltro, la necessità di eliminare, nella suddetta proposta di parere, il riferimento alle esigenze territoriali del Mezzogiorno, in

considerazione del carattere nazionale della ripartizione delle risorse dell'8 per mille, a suo avviso incompatibile con impostazioni localistiche. Torna a segnalare, infine, l'esigenza di una positiva considerazione, ai fini dell'ammissione al finanziamento, del progetto relativo al Museo Carnico delle arti popolari.

La senatrice MANIERI, dopo aver dato atto al relatore dello sforzo compiuto nel raccogliere le risultanze del dibattito, ribadisce la difficoltà di valutazione dello schema di decreto in esame, alla luce delle esigue risorse disponibili per il riparto e delle numerose istanze presentate, che implicano necessariamente un ampio margine di discrezionalità da parte del Governo nella selezione delle iniziative da finanziare. Ritene pertanto che sarebbe preferibile specificare nel parere le iniziative che si ritengano meritevoli di ammissione al finanziamento, sollecitando in particolare l'inserimento del progetto relativo al restauro della Chiesa della B. V. Maria del Rosario di Copertino, in provincia di Lecce, in considerazione del carattere di straordinarietà dello stesso.

Il senatore GIARETTA, nel dichiarare il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, evidenzia la necessità di una adeguata rendicontazione *ex post* da parte del Governo circa i finanziamenti erogati in passato e l'esigenza di tener conto, nell'ambito del riparto, di criteri di equilibrio territoriale anche all'interno delle singole Regioni. Alla luce di tali considerazioni, ribadisce l'opportunità di una positiva considerazione dei progetti relativi al Santuario di Santa Maria del Carmine in provincia di Padova e della Chiesa del Gallicchio in Basilicata.

Il senatore D'URSO si associa alle considerazioni svolte dal senatore Giaretta.

Il senatore VIVIANI, nel dichiarare voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, ribadisce l'esigenza del superamento dell'attuale normativa sul riparto delle risorse in questione, che si rivela strutturalmente inadeguata, come ampiamente emerso nel corso del dibattito.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MARINO, il presidente COVIELLO sottolinea che i rilievi critici evidenziati dai senatori Viviani e Moro risultano ampiamente recepiti nella proposta di parere formulata dal relatore.

Previa verifica del numero legale, la Commissione unanime approva infine la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2000

400^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Grandi.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE**(4817) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise**(Seguito dell'esame e rinvio)*

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente GUERZONI avverte che riprende l'esame degli emendamenti. In risposta ad un rilievo del senatore ROSSI, egli fa presente che non è necessario attendere l'espressione del parere da parte della 5^a Commissione per procedere all'illustrazione degli stessi.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 1.1 e 1.2 (per la parte dichiarata ammissibile).

Il senatore ALBERTINI illustra l'emendamento 1.3, finalizzato ad estendere ai pensionati percettori di redditi minimi le misure agevolative per il 2000 previste con il decreto-legge, in nome di un principio di giustizia sociale sostanziale.

Il senatore BONAVITA illustra l'emendamento 1.0.1 – finalizzato ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 1 – concernente il trattamento dei redditi prodotti all'estero dai lavoratori frontalieri. In particolare, esso propone una proroga delle disposizioni recate dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, al fine di consentire la predisposizione di una convenzione per il trattamento fiscale e previdenziale dei redditi

prodotti all'estero, laddove questa non sia stata già definita (in particolare con lo Stato di San Marino). Egli sollecita peraltro una valutazione del rappresentante del Governo.

In sede di esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, il sottosegretario GRANDI rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.1, di carattere esclusivamente tecnico.

Vengono poi dati per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

In sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5, si dà per illustrato l'emendamento 5.1.

Il senatore ROSSI illustra congiuntamente gli emendamenti da 5.2 a 5.6, volti a ridurre o eliminare la differenza di aliquota dell'accisa sul metano tra le varie aree del Paese, secondo un indirizzo preannunciato dallo stesso Ministro delle finanze.

Il sottosegretario GRANDI dà per illustrato l'emendamento 5.7, stante il contenuto esclusivamente tecnico della proposta emendativa.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Si dà poi per illustrato l'unico emendamento presentato all'articolo 6 e tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7.

Dopo che il presidente GUERZONI ha illustrato l'emendamento 8.4 – concernente la materia della determinazione delle quote latte in riferimento alla localizzazione delle aziende in aree ricadenti in comunità montane – sono dati per illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 8.

In risposta ad uno specifico rilievo del senatore ROSSI, il presidente GUERZONI fa presente che non è previsto dal Regolamento il parere della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare sugli emendamenti all'articolo 8.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,55.

401^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Grandi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(4817) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia d'imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il Presidente GUERZONI dà conto del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sugli emendamenti e avverte che gli stessi sono stati già illustrati nella seduta precedente.

Il relatore PASQUINI ed il sottosegretario GRANDI esprimono parere contrario sull'emendamento 1.1.

Il senatore D'ALÌ raccomanda l'approvazione di tale emendamento, dopo aver espresso perplessità in merito al parere contrario formulato dalla Commissione Programmazione economica e bilancio. Nel merito, l'emendamento tende a equiparare l'incremento delle detrazioni per i redditi da lavoro autonomo rispetto a quello previsto per i redditi di lavoro dipendente, rispettando in pieno l'obiettivo di restituire ai contribuenti il maggior gettito derivante dall'incremento delle entrate nel 2000. Occorre rilevare, infatti, che il Governo con l'emanazione del decreto e con la manovra di bilancio per il 2001, più che restituire in parti uguali a tutti i contribuenti, opera una rilevante redistribuzione a favore solo di alcune classi di reddito.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il Presidente GUERZONI pone ai voti l'emendamento 1.1, che viene respinto.

L'emendamento 1.2, per la parte ammissibile, viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore D'ALÌ contesta la dichiarazione di inammissibilità di parte dell'emendamento 1.2, rilevandone la sostanziale equivalenza rispetto all'emendamento 1.3 e all'emendamento 1.0.2 del Governo.

Dopo che il Presidente GUERZONI ha fornito chiarimenti in merito a tale questione, il relatore PASQUINI invita il senatore Albertini a ritirare l'emendamento 1.3, motivando tale parere con la contrarietà rispetto alla disposizione di copertura dei maggiori oneri derivanti dall'assegnazione ai titolari di pensione con reddito annuo non superiore a 9.100.000 di lire 350.000 *una tantum* nell'anno 2000.

Il sottosegretario GRANDI fa presente che il Governo ha presentato l'emendamento 1.0.2 con lo stesso obiettivo del senatore Albertini, ma nel rispetto delle attuali compatibilità finanziarie che consentono di sostenere tali redditi per un importo massimo di 200.000 lire *pro-capite*.

Il senatore ALBERTINI ribadisce le motivazioni di giustizia sociale sottese all'emendamento, che sorreggono anche la proposta emendativa del Governo. Rimane impregiudicata la questione dell'entità della restituzione a favore dei pensionati con redditi minimi, rispetto ai quali appare paradossale che il sostegno ottenuto da classi più agiate sia superiore. Egli peraltro accoglie l'invito del relatore e ritira l'emendamento 1.3, preannunciandone la riproposizione in Assemblea.

Si passa quindi all'esame di un emendamento volto ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 1.

Il RELATORE invita il senatore Bonavita a ritirare l'emendamento 1.0.1, dichiarandosi disponibile a valutare un ordine del giorno.

Anche il sottosegretario GRANDI concorda con il parere del relatore, dichiarando la disponibilità del Governo a considerare un ulteriore intervento sulla questione in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2001.

Rispondendo ad una domanda del senatore ROSSI, il senatore BONAVITA ribadisce che l'emendamento tende ad evitare il rischio di un aggravio del prelievo sui lavoratori frontalieri in assenza di apposite convenzioni con gli Stati confinanti relativamente alla doppia imposizione. Preso atto delle dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento preannunciandone la ripresentazione in Assemblea.

Il RELATORE esprime poi parere favorevole sull'emendamento 1.0.2 di iniziativa governativa.

Il senatore D'ALÌ preannuncia il voto favorevole dei senatori di Forza Italia sull'emendamento 1.0.2, col quale il Governo ha cercato tardivamente di affrontare la questione di restituire una quota parte delle maggiori entrate per il 2000 anche a quelle categorie di reddito il cui livello non consentiva l'operatività del meccanismo delle detrazioni. Appare peraltro singolare che la stima delle maggiori entrate rispetto a quelle previste per coprire gli oneri dell'originario decreto-legge sia perfettamente coincidente con il costo dell'emendamento in votazione: si ripropone quindi la questione già affrontata in altra sede della scarsa veridicità delle stime dell'incremento delle entrate per il 2000.

Egli ritiene comunque insufficienti le risorse impegnate dall'emendamento.

A giudizio del senatore ROSSI, la presentazione dell'emendamento 1.0.2 è il frutto di una respiscenza del Governo rispetto alle esigenze di contribuenti esclusi dalle misure previste nel decreto-legge. Egli peraltro esprime perplessità sulla quantificazione degli oneri e la relativa copertura degli stessi. Avrebbe peraltro preferito una differenziazione della misura di sostegno in considerazione delle maggiori spese sostenute dai pensionati del Nord rispetto a quelli del Sud.

Il senatore ALBERTINI preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.0.2, e così anche il senatore VIGEVANI.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.2 è approvato all'unanimità.

Con l'espressione del parere favorevole del RELATORE, posto ai voti, viene poi approvato l'emendamento 2.1.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 3, si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore ROSSI aggiunge la firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Moro.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 4.1, giudicando negativamente la disposizione di copertura.

Concorda con tale parere il rappresentante del Governo.

Il senatore D'ALÌ preannuncia il proprio voto di astensione, non condividendo la disposizione di copertura che riduce le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente.

I senatori ALBERTINI e BONAVITA preannunciano il proprio voto contrario sull'emendamento 4.1.

Posto ai voti, l'emendamento viene respinto.

Il Presidente GUERZONI fa presente che, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 1.0.2, il parere condizionato da parte della 5^a Commissione permanente diventa contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 4.2.

Dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, intervengono per dichiarazione di voto favorevole i senatori D'ALÌ e ROSSI e di voto contrario il senatore BONAVITA.

Posto ai voti, l'emendamento 4.2 viene respinto.

Anche sull'emendamento 4.3 il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, soprattutto con riferimento alla disposizione di copertura dei maggiori oneri.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore ROSSI e contraria del senatore BONAVITA, posto ai voti, l'emendamento 4.3 viene respinto.

Per le motivazioni già espresse in precedenza, il RELATORE ed il sottosegretario GRANDI esprimono parere contrario sull'emendamento 4.4 che, posto ai voti, viene respinto.

Analogamente la Commissione respinge gli emendamenti 4.5 e 4.8, sui quali si erano pronunciati negativamente il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO.

Vengono poi dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 4.6 e 4.7.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 e viene dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 5.1.

Sull'emendamento 5.2, il relatore PASQUINI esprime parere contrario, anche in relazione alla riduzione delle detrazioni a favore dei redditi da lavoro dipendente, prevista nell'emendamento per coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dell'accisa sul gas metano per riscaldamento.

Concorda con tale parere il sottosegretario GRANDI.

Il senatore ROSSI chiarisce che l'emendamento utilizza in maniera diversa le risorse già stanziare per finanziare il decreto-legge, distribuendo quindi una parte delle maggiori entrate a favore di coloro che consumano il gas metano per riscaldamento, rispetto ai lavoratori dipendenti: d'altro canto, l'aumento dei prezzi dei prodotti energetici ha esso stesso contribuito a incrementare le entrate per l'anno 2000.

Posto ai voti, l'emendamento 5.2 viene respinto.

Dopo che il senatore ROSSI ha ritirato l'emendamento 5.3, la Commissione respinge l'emendamento 5.4.

Il RELATORE e il sottosegretario GRANDI esprimono parere contrario sugli emendamenti 5.5 e 5.6.

Il senatore ALBERTINI preannuncia il voto contrario sull'emendamento 5.5, del quale contesta nettamente la formula di copertura che rinvia a maggiori entrate conseguite con l'introduzione di nuove tipologie di giochi.

Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore BONAVITA, posto ai voti, l'emendamento 5.5 viene respinto.

Analogamente, la Commissione respinge l'emendamento 5.6, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Dopo l'espressione del parere favorevole del RELATORE, la Commissione approva l'emendamento 5.7.

Il presidente GUERZONI fa presente che sull'emendamento 5.8, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 1.0.2, il parere condizionato della 5^a Commissione permanente è divenuto contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il RELATORE si rimette al parere del Governo sull'emendamento 5.8, del quale peraltro sottolinea il rilievo per gli operatori del settore agricolo.

Il sottosegretario GRANDI condivide la preoccupazione per il settore della coltivazione in serra, ma ritiene più opportuno affrontare la questione in Assemblea, dichiarando la propria disponibilità a valutare positivamente un ordine del giorno.

Il senatore BONAVITA ritira l'emendamento 5.8, preannunciandone la riproposizione in Assemblea, poiché ritiene essenziale affrontare la questione di assegnare un sostegno diretto per un settore che subisce in modo

particolare l'incremento dei costi derivanti dall'aumento del prezzo del petrolio. Egli ritira quindi anche l'emendamento 5.9.

Il senatore VENTUCCI ricorda che la questione della coltivazione in serra è stata, a vario titolo e in diverse occasioni, affrontata senza mai giungere ad una definitiva conclusione.

Prendendo atto della disponibilità del rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 5.10, 5.11 e 5.15.

Sono dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 5.12, 5.13 e 5.14.

In riferimento all'emendamento 6.1 presentato all'articolo 6, esso viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 7.2, le cui disposizioni recano anche norme di carattere ordinamentale non condivisibili.

Il sottosegretario GRANDI esprime parere contrario.

Il senatore D'ALÌ ricorda che nel disegno di legge finanziaria per il triennio 2001-2003, il Governo ha stimato in forte crescita le entrate derivanti dalla introduzione di nuovi giochi e dalla assegnazione di nuove concessioni per il lotto e le lotterie, in aperta contraddizione con la Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economica e finanziaria che ha rivisto nettamente al ribasso le stime di entrata del comparto. Egli sottopone all'attenzione del rappresentante del Governo i possibili scenari di crisi del settore derivanti da una massiccia campagna di assegnazione di nuove concessioni.

Il RELATORE e il sottosegretario GRANDI dichiarano la propria disponibilità a valutare positivamente un ordine del giorno su tale questione, dopo di che il senatore D'ALÌ ritira gli emendamenti 7.2 e 7.3.

In sede di esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 8.1 e 8.2, sui quali si erano espressi negativamente il RELATORE e il SOTTOSEGRETARIO.

Anche sull'emendamento 8.3, il RELATORE e il SOTTOSEGRETARIO esprimono parere contrario.

Il senatore ROSSI ritiene che sugli emendamenti in votazione sarebbe stato opportuno acquisire il parere della Commissione agricoltura.

Il presidente GUERZONI ribadisce quanto dichiarato nella seduta precedente, ricordando che il Regolamento non prescrive la richiesta di parere su emendamenti in sede referente, se non alla Commissione Programmazione economica e Bilancio.

Posto ai voti, l'emendamento 8.3 viene respinto.

Il relatore PASQUINI esprime parere favorevole sull'emendamento 8.4.

Il sottosegretario GRANDI esprime parere contrario su tale emendamento, motivando la contrarietà con la valutazione negativa espressa dal Ministero dell'agricoltura per le conseguenze derivanti dall'approvazione dell'emendamento sulle assegnazioni di quote latte, già effettuate.

Il presidente GUERZONI fa presente che le assegnazioni di quote latte già effettuate rischiano di penalizzare pesantemente alcune aziende localizzate in comuni ricadenti in comunità montane.

Il senatore ROSSI conferma la propria richiesta di parere alla Commissione competente e annuncia il proprio voto di astensione.

Il senatore D'ALÌ preannuncia il proprio voto di astensione, sottolineando peraltro la sostanziale estraneità dell'emendamento alla tematica recata dall'articolo 8.

Dopo l'intervento del senatore BONAVITA, che condivide l'emendamento, il RELATORE ribadisce la valutazione positiva dell'emendamento, pur prendendo atto della dichiarazione del sottosegretario.

Il presidente GUERZONI ritira l'emendamento preannunciandone la riproposizione in Assemblea.

Il relatore PASQUINI illustra quindi il seguente ordine del giorno:

0.4817.1.6

PASQUINI

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 4817, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268 recante misure urgenti in materia d'imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise,

impegna il Governo

a confermare che la riduzione dell'acconto Irpeg e Irap, stabilita all'articolo 1, comma 5, sia applicabile anche nei casi in cui il contribuente, alla data del 30 novembre, non sia a conoscenza che il periodo d'imposta non sarà più in corso alla data del 31 dicembre 2000, come

nel caso di trasformazione di società nel corso del mese di dicembre (da società di persone a società di capitali o viceversa), ovvero nel caso di società che vanno in liquidazione nel mese di dicembre oppure di società che concludono la liquidazione o che si sciolgono nello stesso mese senza avere posto in essere una formale procedura di liquidazione».

Il sottosegretario GRANDI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno.

La Commissione approva l'ordine del giorno n. 1, per trasmetterlo all'Assemblea.

Posta ai voti, viene quindi approvata la proposta di coordinamento n. 1 presentata dal relatore.

Si dà infine mandato al relatore PASQUINI di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 4817, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, con le modifiche approvate dalla Commissione, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4817**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) Le detrazioni per redditi di lavoro autonomo e d'impresa minore risultano, così strutturate:

a) lire 1.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.600.000;

b) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;

c) lire 1.020.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 12.000.000;

d) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

e) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

f) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.300.000;

g) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

h) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

i) lire 430.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;

j) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

k) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000».

Conseguentemente al medesimo articolo, al comma 5, sostituire le parole: «93 per cento» con le seguenti: «95 per cento».

1.2

PEDRIZZI, COLLINO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le modificazioni agli scaglioni di reddito ed alle detrazioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal periodo di imposta 2000, ma, limitatamente a detto periodo, il risparmio di imposta non può essere in ogni caso superiore a lire 315.000. I sostituti di imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, procedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi dell'anno 2000; tuttavia a titolo di acconto, entro il mese di novembre, restituiscono a ciascun percipiente le ritenute operate nel corso dell'anno 2000 fino ad un importo non superiore a lire 315.000»

Al comma 4, sostituire le parole: «dal 92 all'87 per cento» con le altre: «dal 92 all'89 per cento».

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. a decorrere dal 1° gennaio 2000:

a) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544 è elevata di lire 80.000 mensili per i titolari di pensione con età inferiore a settantacinque anni e di lire 100.000 mensili per i titolari di pensione con età pari o superiore a settantacinque anni;

b) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 20.000 mensili.

6-ter. A decorrere dalla data di cui al comma 6-bis le maggiorazioni sociali, così come modificate dal presente articolo, sono concesse, alle medesime condizioni previste dalla citata disposizione della legge n. 544 del 1988, anche ai titolari di pensione a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.»

1.3

ALBERTINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai percettori di pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo, con reddito annuo, ai fini Irpef, non superiore a lire 9.100.000, se di età inferiore ai settantacinque anni e con reddito annuo non superiore ai 9.400.000, se di età pari o superiore ai settantacinque anni, viene corrisposta, entro il termine di cui al comma 3, in un'unica soluzione la somma di lire 350.000 a titolo di rimborso forfettario per l'imposta sul valore aggiunto sostenuta in relazione ai consumi effettuati».

Conseguentemente al comma 5 sopprimere il seguente periodo: «Per il medesimo periodo d'imposta la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta dal 98 al 93 per cento».

1.0.1

BONAVITA, GAMBINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite da: «31 dicembre 2001».

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 20 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

1.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi a favore dei pensionati)

1. Per l'anno 2000, quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate affluite all'erario a titolo di imposta sul valore aggiunto, è corrisposto dall'INPS, in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno, un importo pari a lire 200.000 a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale rimborso è disposto utilizzando il monte delle ritenute totali degli amministrati. Nei confronti dei soggetti per i quali il predetto importo complessivo annuo risulti superiore al trattamento minimo INPS e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo INPS incrementato di lire 200.000, il rimborso viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.

2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il Casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione del rimborso forfetario di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicate nello stesso comma 1.

3. L'importo del rimborso non costituisce reddito nè ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 634 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale».

Art. 2.

2.1

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «sugli oli minerali», sono aggiunte le seguenti: «sul carbone, sul coke di petrolio, sull'orimulsion nonchè sugli oli emulsionati di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge».

Art. 4.

4.1

MORO, ROSSI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per il periodo 3 ottobre - 31 dicembre 2000, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, è aumentata di lire 150 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 150 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto per i comuni appartenenti alla zona climatica F; per i comuni appartenenti alla zona climatica E l'aumento è di lire 100 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 100 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto».

Conseguentemente le nuove detrazioni per lavoro dipendente previste nell'articolo 1, comma 2, lettera a), sono diminuite rispettivamente di lire 30.000 ciascuna.

4.2

MORO, ROSSI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per il periodo 3 ottobre - 31 dicembre 2000, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, è aumentata di lire 150 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 150 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto per i comuni appartenenti alla zona climatica F; per i comuni appartenenti alla zona climatica E l'aumento è di lire 100 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 100 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto».

Conseguentemente all'articolo 9, sostituire le parole: «13.145 miliardi» con le seguenti: «13.235 miliardi».

4.3

MORO, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 50 per litro» e: «lire 50 per chilogrammo», rispettivamente con: «150 lire per litro» e: «150 lire per chilogrammo».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 2, lettera a), apportare le seguenti modifiche: «a partire dalla lettera c) sostituire i seguenti importi: "2.000.000", "1.900.000", "1.750.000", "1.600.000", "1.450.000", "1.330.000", "1.260.000", "1.190.000" rispettivamente con: "1.800.000", "1.700.000", "1.600.000", "1.500.000", "1.350.000", "1.250.000", "1.200.000", "1.150.000"».

4.4

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS

Al comma 1, sostituire le parole: «è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento» con le seguenti: «è aumentato di lire 80 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento».

Conseguentemente, all'articolo 1 comma 5, sostituire le parole: «93 per cento» con le seguenti: «95 per cento».

4.5

MORO, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 50 per litro» e: «lire 50 per chilogrammo» rispettivamente con: «10 lire per litro» e: «100 lire per chilogrammo».

Conseguentemente aggiungere all'articolo il seguente comma:

«4-bis. Il beneficio di cui al n. 3 della lettera c) di cui al comma 1, dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha effetto a decorrere dall'anno 2001».

4.6

DONDEYNAZ

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per lo stesso periodo previsto dal precedente comma 1, e per l'utilizzo negli stessi territori, il prezzo del gas metano per combustione per usi civili a tariffa T2, è ridotto di lire 60 per metro cubo.

1-ter. Le minori entrate valutate in 37,5 miliardi di lire sono assicurate con corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base, di parte corrente, "Fondo speciale", per l'anno 2000, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi allo stesso Ministero».

4.7

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornita.

1-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, i beneficiari dell'agevolazione sono ammessi ad usufruirne, previa presentazione agli uffici delle Entrate competenti dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Conseguentemente all'articolo 5, comma 5, sostituire le parole: «misura del 5 per cento» con le seguenti: «misura del 10 per cento».

4.8

MORO, ROSSI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «o dalla data» fino alla fine del periodo.

Art. 5.

5.1

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

relativamente al gas metano per combustione per usi civili alla lettera a) sostituire le parole: «lire 56,99» con le seguenti: «lire 52»; alla lettera b) sostituire le parole: «lire 124,62» con le seguenti: «lire 120»;

relativamente ai consumi riferiti al Mezzogiorno sostituire la lettera a) con la seguente: «a) per gli usi di cui alla precedente lettera a): lire 52 per metro cubo; per gli usi di cui alla precedente lettera b): lire 65 per metro cubo».

5.2

ROSSI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «124,62» con le seguenti: «80,62».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 2, lettera a), apportare le seguenti modifiche: «a partire dalla lettera c) sostituire i seguenti importi: "2.000.000", "1.900.000", "1.750.000", "1.600.000", "1.450.000", "1.330.000", "1.260.000", "1.190.000" rispettivamente con: "1.800.000", "1.700.000", "1.600.000", "1.500.000", "1.350.000", "1.250.000", "1.200.000", "1.150.000"».

5.3

ROSSI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «307,51» con le seguenti: «250,51».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 2, lettera a), apportare le seguenti modifiche: «a partire dalla lettera c) sostituire i seguenti importi: "2.000.000", "1.900.000", "1.750.000", "1.600.000", "1.450.000", "1.330.000", "1.260.000", "1.190.000" rispettivamente con: "1.800.000", "1.700.000", "1.600.000", "1.500.000", "1.350.000", "1.250.000", "1.200.000", "1.150.000"».

5.4

ROSSI

Al comma 1, sopprimere dalle parole: «per i consumi» fino alla fine del comma.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 2, lettera a), apportare le seguenti modifiche: «a partire dalla lettera c) sostituire i seguenti importi: "2.000.000", "1.900.000", "1.750.000", "1.600.000", "1.450.000", "1.330.000", "1.260.000", "1.190.000" rispettivamente con: "1.800.000", "1.700.000", "1.600.000", "1.500.000", "1.350.000", "1.250.000", "1.200.000", "1.150.000"».

5.5

ROSSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le aliquote delle accise sul gas metano per gli usi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono fissate a lire 46,78 per tutto il territorio nazionale».

Conseguentemente all'onere si provvede fino a totale copertura mediante le maggiori entrate conseguite mediante l'introduzione di nuove tipologie di giochi, di cui all'articolo 7.

5.6

ROSSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le aliquote delle accise sul gas metano per gli usi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono fissate a lire 46,78 per tutto il territorio nazionale».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 2, lettera a), apportare le seguenti modifiche: «a partire dalla lettera c) sostituire i seguenti importi: "2.000.000", "1.900.000", "1.750.000", "1.600.000", "1.450.000", "1.330.000", "1.260.000", "1.190.000" rispettivamente con: "1.800.000", "1.700.000", "1.600.000", "1.500.000", "1.350.000", "1.250.000", "1.200.000", "1.150.000"».

5.7

IL GOVERNO

Al comma 4, sostituire le parole: «per quintale», con le seguenti: «per 100 chilogrammi».

Al comma 4, dopo l'ultimo periodo, aggiungere i seguenti: «In vigore di un'aliquota d'accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento inferiore a quella prevista per il gasolio usato come carburante, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge oltre al colorante sopracitato vengono aggiunti, per ogni 100 chilogrammi di gasolio da impiegare come combustibile per riscaldamento, 3 grammi di 2-Etil-Antachinone (tracciante RS); l'additivazione suddetta è equiparata, agli effetti fiscali, ad una operazione di denaturazione ed è praticata indipendentemente dal tenore di zolfo del gasolio, secondo modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze può essere stabilita una formula di denaturazione diversa da quella sopraindicata. Resta ferma la possibilità di effettuare la denaturazione, oltre che nei depositi fiscali, anche nei depositi liberi collegati agli stessi via oleodotto».

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nella nota (1) all'Allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente il metodo di determinazione delle aliquote degli oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi, il riferimento all'aliquota dell'olio da gas si intende effettuato relativamente all'aliquota dell'olio da gas usato come combustibile per riscaldamento».

5.8

FORCIERI, ROGNONI, PETRUCCI, DANIELE GALDI, BONAVITA

Al comma 5, sostituire le parole da: «l'accisa» fino a: «carburante» con le seguenti: «l'accisa si applica in misura pari a zero».

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene previsto un credito di imposta pari a lire 200 per ogni litro di gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre. Per le modalità di erogazione del credito del presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5-ter. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis si rendono applicabili a decorrere dal 3 ottobre 2000. Chi ha effettuato acquisti di carburante dal 3 ottobre 2000 alla data di entrata in vigore del presente articolo, senza beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 5 e 5-bis, matura un credito di imposta che può essere utilizzato in compensazione così come stabilito dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5-quater. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, commi 5, 5-bis, e 5-ter, valutabile in lire 20.000 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale».

5.9

ROGNONI, PETRUCCI, DANIELE GALDI, BONAVITA

Al comma 5, sostituire le parole da: «l'accisa» fino a: «carburante» con le seguenti: «l'accisa si applica in misura pari a zero».

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene previsto un credito di imposta pari a lire 200 per ogni litro di gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre. Per le modalità di erogazione del credito del presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5-ter. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis si rendono applicabili a decorrere dal 3 ottobre 2000. Chi ha effettuato acquisti di carburante dal 3 ottobre 2000 alla data di entrata in vigore del presente articolo, senza beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 5 e 5-bis, matura un credito di imposta che può essere utilizzato in compensazione così come stabilito dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5-quater. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, commi 5, 5-bis, 5-ter, valutabile in lire 20.000 milioni, si provvede attraverso l'uti-

lizzo dei risparmi derivanti dall'applicazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 24 febbraio 2000».

5.10

VENTUCCI, D'ALÌ, COSTA, VEGAS

Al comma 5, sostituire le parole da: «l'accisa» fino a: «carburante» con le seguenti: «l'accisa si applica in misura pari a zero».

Dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene previsto un credito d'imposta pari a lire 200 per ogni litro di gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre. Per le modalità di erogazione del credito del presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5-ter. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, si rendono applicabili a decorrere dal 3 ottobre 2000. Chi ha effettuato acquisti di carburante dal 3 ottobre 2000 alla data di entrata in vigore del presente articolo, senza beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 5 e 5-bis matura un credito d'imposta che può essere utilizzato in compensazione in virtù di quanto stabilito dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5-quater. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 5, valutabile in lire 20.000 milioni, si provvede attraverso l'utilizzo dei risparmi derivanti dall'applicazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 febbraio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53, 4 marzo 2000, serie generale).

5.11

D'ALÌ, VEGAS, COSTA

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «nella misura del 5 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante» con le seguenti: «in misura pari a zero».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 5, sostituire le parole: «93 per cento» con le seguenti: «97 per cento».

5.12

BORNACIN, PEDRIZZI

Al comma 5, sostituire le parole da: «l'accisa si applica» sino a: «usato come carburante» con le seguenti: «l'accisa si applica in misura pari a zero».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione valutabile in lire 20.000 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

5.13

BORNACIN, PEDRIZZI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, viene previsto un credito d'imposta pari a lire 200 per ogni litro di gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre. Per le modalità di erogazione del credito del presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, si applicano a decorrere dal 3 ottobre 2000. Coloro che abbiano effettuato acquisti di carburante nel periodo dal 3 ottobre 2000 alla data di entrata in vigore della presente legge, senza beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 5-bis, matura un credito di imposta che può essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter valutabile in lire 20.000 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale».

5.14

BORNACIN, PEDRIZZI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, viene previsto un credito d'imposta pari a lire 200 per ogni litro di gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre. Per le modalità di erogazione del credito del presente comma si applicano

le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma *5-bis*, si applicano a decorrere dal 3 ottobre 2000. Coloro che abbiano effettuato acquisti di carburante nel periodo dal 3 ottobre 2000 alla data di entrata in vigore della presente legge, senza beneficiare delle agevolazioni di cui al comma *5-bis*, matura un credito di imposta che può essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi *5-bis* e *5-ter* valutabile in lire 20.000 milioni, si provvede attraverso l'utilizzo dei risparmi derivanti dall'applicazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 febbraio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53, 4 marzo 2000, serie generale)».

5.15

D'ALÌ, VEGAS, COSTA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un credito d'imposta pari a lire 200 per ogni litro di gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre.

5-ter. Le disposizioni di cui ai commi 5 e *5-bis* si applicano a decorrere dal 3 ottobre 2000. Ai soggetti che hanno effettuato acquisti di carburante dal 3 ottobre 2000 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 5, è concesso un credito d'imposta che può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 5, sostituire le parole: «93 per cento» con le seguenti: «97 per cento».

Art. 6.**6.1**

PEDRIZZI, CUSIMANO, BORNACIN

Al comma 1, sostituire rispettivamente le parole: «misura del 22 per cento», e: «misura del 49 per cento» con le seguenti: «misura del 10 per cento» e «misura del 30 per cento».

Conseguentemente all'onere derivante si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, modificando le somme indicate nell'articolo 9.

Art. 7.**7.2**

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare un gettito costante e coerente con la dinamica di propensione al gioco dei cittadini i bandi per le concessioni di nuovi giochi dovranno prevedere un gettito agganciato con gli effettivi volumi lordi di introito dei singoli concessionari.

1-ter. Dal momento dell'entrata in vigore della presente legge è abrogata qualsiasi norma, regolamento o convenzione delle parti che prevedono meccanismi di minimo garantito.

1-quater. Al fine di agevolare l'attivazione di nuovi giochi introdotti dalle disposizioni di legge, i regolamenti dovranno contenere disposizioni relative alla percentuale di utilizzo del lavoro interinale maggiorative rispetto alle attuali previsioni di legge».

7.3

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Tenuto conto della classificazione generale delle categorie adottate per il nuovo catasto edilizio urbano ai sensi della legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, le sale Bingo potranno essere

ospitate all'interno di locali con le seguenti categorie catastali: C1, C3, D3, D8.

1-ter. Nel caso in cui le attività cui riferire prestazioni di lavoro interinale riguardino profili o figure professionali non esistenti il limite alla percentuale di contratti di tale tipo non è applicabile automaticamente, ma va ridimensionato mediante accordi fra le parti sociali».

Art. 8.

8.1

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, dopo le parole: «possono essere versate» inserire le seguenti: «limitatamente al periodo 1998-1999».

8.2

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 16, primo periodo, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, le parole: "entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "entro venti giorni dal ricevimento da parte dell'acquirente della comunicazione di cui al comma 15"».

8.3

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'AIMA provvede entro 60 giorni dalla data di notifica dell'accoglimento del ricorso di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, alla restituzione della parte non dovuta del prelievo versato. Gli impegni derivanti dall'applicazione del presente comma sono

posti a carico della gestione finanziaria dell'Agea, bilancio di cassa, conto partitario nazionale n. 2002».

8.4

GUERZONI, PREDA, CASTELLANI Pierluigi, BEDIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. L'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati opera, ai fini stabiliti dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal periodo 2000-2001».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord. 1

IL RELATORE

All'emendamento 1.0.2 dopo le parole: «decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, e successive modificazioni e integrazioni» inserire le seguenti: «concernente la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza».

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2000

468^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BISCARDI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali D'Andrea e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(545) LORENZI ed altri. – *Interventi di edilizia universitaria nelle città di Urbino e Mondovì*

(711) UCCHIELLI ed altri. – *Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243*

(4221) BO ed altri. – *Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243*

(4825) Rifinanziamento degli interventi per opere di edilizia nell'Università di Urbino, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Lenti ed altri; Bastianoni e Polenta; Merloni ed altri (Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTICONE: il disegno di legge n. 4825, approvato dalla Camera dei deputati, prevede all'articolo 1 l'assegnazione di un contributo straordinario all'università di Urbino di 4 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, da impiegare per opere di edilizia. L'articolo 2 reca la copertura finanziaria, reperita a carico dell'accantonamento relativo al Ministero dell'università per la parte di conto capitale.

Al disegno di legge n. 4825 – avverte il relatore – sono stati abbinati, per identità della materia trattata, tre disegni di legge di iniziativa parlamentare da tempo presentati al Senato: l'atto Senato n. 711 e l'atto Senato

n. 4221 mirano entrambi a rifinanziare gli interventi straordinari di edilizia universitaria ad Urbino previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, ma fanno riferimento ad un quadro finanziario ormai superato. L'atto Senato n. 541 del senatore Lorenzi affianca, ad un contributo per l'ateneo di Urbino, analogo contributo per opere di edilizia universitaria da effettuare a Mondovì.

Il relatore – premesso che lo Stato ha sempre contribuito, sia pure in misura modesta, alle spese di funzionamento degli atenei non statali come quello di Urbino – osserva che la promozione degli atenei di piccole dimensioni è un indirizzo importante nella politica universitaria degli ultimi anni, per migliorare la qualità complessiva del sistema e decongestionare i «mega-atenei», anche in vista della riforma degli ordinamenti didattici. Ciò vale in particolare per l'università di Urbino, che non solo è connotata da una prestigiosa tradizione culturale, ma vive un processo di rafforzamento nelle dimensioni e nelle strutture, come testimonia la recente istituzione di una facoltà in scienze ambientali.

La sede universitaria di Mondovì rientra fra quelle di nuova istituzione, di cui la Commissione si è occupata in un recente passato; è comunque importante – osserva il relatore – che la creazione di una nuova sede decentrata si leghi ad una tradizione locale di studi superiori, come è invero il caso di Mondovì.

Ha quindi la parola il sottosegretario GUERZONI, il quale a titolo informativo ricorda che il disegno di legge n. 4825 (già approvato dalla Camera dei deputati con l'unanimità dei consensi) deriva da una precisa finalizzazione approvata dal Parlamento in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2000 in favore di interventi di edilizia universitaria ad Urbino. Analogamente, l'articolo 2 del disegno di legge n. 4826 (anch'esso all'esame della Commissione) in materia di residenze universitarie deriva da un'altra puntuale finalizzazione, approvata dal Parlamento con la medesima legge finanziaria, per la realizzazione del polo universitario di Cuneo dell'università di Torino. Le risorse stanziare da entrambe le disposizioni corrispondono del resto alle cifre determinate con le predette finalizzazioni.

Il presidente BISCARDI prende atto di tale precisazione, indi rinvia il seguito dell'esame congiunto.

(4826) Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PAPPALARDO. Premesso che la carenza di alloggi universitari da cui notoriamente sono caratterizzati gli atenei italiani costituisce purtroppo una grave limitazione del diritto allo studio, ricorda che opportunamente in passato il legislatore aveva

posto mano ad interventi urgenti, con l'approvazione di una normativa che il disegno di legge ora in esame parzialmente modifica ed integra, rafforzando il volume degli interventi e rimodulando la spesa.

Nel ricordare che alla Camera dei deputati il provvedimento è stato approvato pressoché all'unanimità, sia pure all'esito di un *iter* assai complesso, il relatore si sofferma quindi analiticamente sull'articolato, sottolineando che il comma 1 dell'articolo 1 determina preliminarmente la tipologia di interventi al cui finanziamento concorre lo Stato (l'abbattimento delle barriere architettoniche; l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza; la manutenzione straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di immobili già esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari; la nuova costruzione di tali alloggi e residenze; l'acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima finalità). Al riguardo, egli sottolinea positivamente la novità costituita dal fatto che alloggi e residenze hanno ora, oltre alla finalità di ospitare gli studenti universitari, altresì quella di offrire servizi di supporto alla didattica e alla ricerca nonché attività culturali e ricreative.

Egli ricorda altresì che gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici previsti dal disegno di legge sono prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e precisa che il concorso dello Stato ai predetti interventi permane di cofinanziamento, nel limite massimo del 50 per cento del costo totale, previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili.

Il relatore rileva poi positivamente una ulteriore novità, rappresentata dall'ampliamento dei soggetti partecipanti: oltre alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono infatti ora contemplati gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, le università statali e non statali legalmente riconosciute, i collegi universitari legalmente riconosciuti, i consorzi universitari, le cooperative di studenti senza fini di lucro, nonché le organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio.

Tali soggetti, prosegue il relatore, possono peraltro avvalersi di risorse derivanti da finanziamenti statali per l'edilizia residenziale pubblica, tuttavia in misura non superiore al 60 per cento di esse. In particolare, le regioni e le province autonome possono inoltre avvalersi delle risorse destinate alla concessione di prestiti d'onore e borse di studio, ove risulti esaurita la graduatoria degli idonei al loro percepimento.

Quale terzo elemento innovativo del provvedimento, il relatore segnala altresì che gli interventi possono essere affidati a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, a società di capitali pubbliche o a società miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato.

Il relatore si sofferma indi sulle successive disposizioni, a carattere procedurale, volte a definire un procedimento autorizzatorio di finanziamento degli interventi, differenziato rispetto a quello proprio ad altre tipologie di edilizia residenziale pubblica. Ciò si rende necessario, atteso che la disciplina generale ha palesato talune difficoltà di applicazione agli in-

terventi per l'edilizia residenziale universitaria. Ne è riprova il fatto che, dei 300 miliardi destinati all'ultimo programma di costruzione di residenze per studenti, non più del 50 per cento è stato impegnato dalle regioni. L'articolo 1, comma 4, prevede così che siano definiti standard minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie, anche in deroga alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di natura rinforzata rispetto ai regolamenti edilizi.

Con diverso decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica (da emanarsi entro sessanta giorni, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano), sono definite invece – prosegue il relatore – le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti. Il piano prevede tuttavia le modalità di revoca dei finanziamenti concessi nel caso in cui non siano state rispettate le scadenze previste nei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti stessi a progetti ammessi con riserva.

Il relatore si sofferma infine sull'articolo 2, che reca una disposizione particolare, concernente l'università degli studi di Torino: per tale ateneo, è autorizzato – nell'ambito della realizzazione del polo universitario di Cuneo – il limite di impegno quindicennale di 1 miliardo annuo dal 2001 e di un ulteriore miliardo annuo dal 2002, per la contrazione di mutui finalizzati al finanziamento di interventi edilizi, compresi gli alloggi e le residenze per gli studenti.

Il relatore raccomanda conclusivamente alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in titolo, che rappresenta un indiscutibile passo avanti nell'affermazione del diritto allo studio, stanziando cifre considerevoli per la sua realizzazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4047) BRUNO GANERI ed altri. – *Istituzione della cattedra di docente di repertorio vocale nei conservatori musicali*

(4110) BRUNO GANERI. – *Istituzione della cattedra di maestro collaboratore al pianoforte per le classi di strumento nei corsi superiori dei conservatori*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 settembre scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente relatore BISCARDI – la Commissione aveva preso atto di dover sospendere l'*iter* del provvedimento in attesa dei pareri delle Commissioni 1^a e 5^a. Infatti, in data 12 settembre, la Sottocommissione pareri della Commissione bilancio aveva chiesto al Governo la relazione tecnica sul testo unificato da lui predisposto per i disegni di legge in titolo e sui relativi emendamenti, determinando una battuta d'arresto. Peraltro, anche la Commissione affari costitu-

zionali, in data 3 ottobre, ha sospeso l'esame del provvedimento in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

Per quanto riguarda il parere della Commissione bilancio, egli comunica che, a quanto gli consta, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha recentemente adempiuto agli atti di sua competenza ai fini della predisposizione della relazione tecnica, ma il Ministero del tesoro non l'ha ancora formalmente trasmessa alla Commissione bilancio. Per quanto riguarda il parere della Commissione affari costituzionali, non risulta che il Governo abbia fornito i chiarimenti richiesti.

Nell'osservare che è comunque decorso il termine di trenta giorni che il Regolamento del Senato all'articolo 76-bis, comma 3, assegna al Governo per trasmettere la relazione tecnica, propone di sollecitare la Commissione bilancio ad esprimersi comunque, eventualmente anche in assenza della relazione. Analogamente, propone di sollecitare la Commissione affari costituzionali ad esprimere il proprio parere.

In caso contrario, ritiene che la Commissione dovrebbe comunque procedere nell'esame del testo unificato, licenziandolo per l'Assemblea già dalla prossima settimana, onde non procrastinare oltre la soluzione di una situazione di sofferenza così avvertita dagli operatori del settore.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(4584) MARTELLI ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano

(Rinvio del seguito dell'esame)

Su richiesta del senatore ASCIUTTI, la Commissione conviene di rinviare la discussione generale sul disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2000

403^a Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Vita.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1138) *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(945) *Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo*

(1277) *SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione*

(1384) *SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori)*

(1911) *BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*

(3122) *SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*

(3143) *BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*

(3305) *TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento*

(3572) *SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»*

(3694) *Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori*

(3948) *MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva*

(4437) *CASTELLI ed altri. – Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*

– e voti regionali nn. 65 e 214 e petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Prima che la Commissione riprenda le votazioni dei subemendamenti all'emendamento 8.1000, il sottosegretario VITA presenta un nuovo emendamento sostitutivo dell'articolo 3 (3.1000). La Commissione conviene di fissare per le ore 18 di martedì 24 ottobre il termine di presentazione dei subemendamenti all'emendamento 3.1000 testè presentato.

Riprendono le votazioni.

Dopo che è stato dichiarato precluso dalle votazioni effettuate ieri il subemendamento 8.1000/21, vengono respinti i subemendamenti 8.1000/22, 8.1000/23, 8.1000/24, 8.1000/26 e 8.1000/28, mentre il senatore ERROI ritira i subemendamenti 8.1000/25, 8.1000/27 e 8.1000/29 (quest'ultimo dopo averlo fatto proprio).

A questo punto, il sottosegretario VITA presenta un nuovo subemendamento (8.1000/29-*bis*) volto ad aggiungere al comma 3 il seguente periodo: «Non appena completata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, l'adozione della tecnica digitale per le trasmissioni radiotelevisive su frequenze terrestri, e comunque entro il 31 dicembre 2007, viene stipulata una nuova convenzione».

Tale subemendamento, con il parere favorevole del RELATORE e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore ERROI, viene approvato.

Il senatore CASTELLI ritira il subemendamento 8.1000/30.

Il senatore NAPOLI Roberto aggiunge la propria firma al subemendamento 8.1000/31, che peraltro il senatore ERROI riformula sopprimendo le parole: «a capitale interamente pubblico».

Sul subemendamento così riformulato si pronunciano favorevolmente il RELATORE e il RAPPRESENTANTE del Governo.

Dopo interventi dei senatori PAPINI, BOSI, BALDINI e JACCHIA, peraltro, il senatore NAPOLI Roberto riformula ulteriormente il subemendamento modificandone come segue il secondo periodo: «Nelle società

che svolgono prevalentemente attività di servizio pubblico radiotelevisivo, la *holding* detiene la maggioranza del capitale ed esercita comunque il controllo.».

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori FALOMI, FOLLONI e PAPINI e contrarie dei senatori BALDINI, CASTELLI, BOSI e BORNACIN e con l'astensione del senatore SEMENZATO, il subemendamento 8.1000/31, così definitivamente riformulato, è approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI 3 E 8 DEL TESTO
PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1138
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

Art. 3.

3.1000

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

*(Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri.
Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda)*

1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione televisiva in tecnica analogica sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni televisive in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione in tecnica analogica. A tal fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione. Nessun soggetto può irradiare, in ciascun blocco di programmi diffusi in tecnica digitale, più di un terzo dei programmi irradiabili nel medesimo blocco di programmi. La residua capacità trasmissiva deve essere utilizzata per la sperimentazione da parte di altri soggetti. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero sulla base di un progetto di attuazione e di un progetto radioelettrico presentato dagli interessati.

2. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della conces-

sione, della licenza o dell'autorizzazione in tecnica analogica. A tal fine le emittenti richiedenti costituiscono consorzi, ovvero definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. Nessun soggetto può irradiare, in ciascun blocco di programmi diffusi in tecnica digitale, più di un terzo dei programmi irradabili nel medesimo blocco di programmi. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero sulla base di un progetto di attuazione e di un progetto radioelettrico presentato dagli interessati.

3. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalità e in applicazione degli standard tecnici DAB (*Digital Audio Broadcasting*) per la radiodiffusione sonora e DVB (*Digital Video Broadcasting*) per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali.

4. Le trasmissioni televisive su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006. A tal fine l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», adegua il piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica.

5. L'Autorità predispone il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale entro il 30 settembre 2001, con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale fino al rilascio, sulla base dei piani di assegnazione di cui al comma 5, delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora su frequenze terrestri.

7. Nelle more dell'attuazione del piano di radiodiffusione sonora di cui al comma 5 il Ministero autorizza, per esigenze ambientali e sanitarie, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione sonora in esercizio nei siti individuati dal piano approvato dall'Autorità.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate dal Ministero nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento, adottato dall'Autorità tenendo conto dei principi della presente legge, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione;

b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione;

c) definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei principi di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione;

d) previsione in ogni blocco di diffusione di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi;

e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati.

9. In ambito locale, il Ministero rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento adottato dall'Autorità, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea ai seguenti servizi: MMDS (*microwave multipoint distribution systems*), MVDS (*multipoint video distribution systems*), LVDS (*local video distribution systems*), LMDS (*local multipoint distribution systems*). Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unità abitative.

10. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può costituire, ai fini dell'introduzione del servizio di trasmissione radiotelevisiva digitale terrestre, una società con altri soggetti destinatari di licenze televisive e radiofoniche in ambito locale per la realizzazione e la gestione dei relativi impianti. I blocchi di programmi contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi di programmi contenenti i programmi degli altri operatori. Al fine di sviluppare il settore della televisione digitale e la produzione audiovisiva italiana ed europea, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può partecipare direttamente o tramite società controllata a società di gestione di una piattaforma per la diffusione digitale di programmi televisivi e servizi, a condizione di contribuire direttamente o indirettamente all'attività di tale piattaforma con canali televisivi la cui programmazione sia, per almeno il 50 per cento, di produzione italiana o europea.

11. All'articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «il Ministero delle comunicazioni adotta» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorità adotta». Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, 3, comma 10, 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero.

12. Il Ministero pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonché delle norme urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 9, sentita l'Autorità e le province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorità adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.

13. Le licenze di cui al comma 9 sono rilasciate dando priorità ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilità sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea.

14. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice.

15. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorità per la regolamentazione della radiotelevisione multimediale.

16. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore.

8.1000

IL RELATORE

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo è svolto secondo criteri di completezza e imparzialità e si caratterizza per un'offerta globale di interesse generale, che tiene conto delle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, anche rappresentando l'immagine e la realtà del Paese oltre i confini nazionali e valorizzando la produzione culturale italiana ed europea. Il contenuto e le modalità di svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo sono definiti e regolati da una convenzione stipulata ogni cinque anni, da un annesso contratto di servizio di durata triennale, nonché dalle convenzioni specifiche stipulate con le competenti amministrazioni dello Stato. Il Ministero delle comunicazioni vigila sull'assolvimento degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di servizio.

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione alla Rai-Radiotelevisione italiana società per azioni, considerata azienda di interesse pubblico nel settore delle comunicazioni. Tale società espleta le proprie attività secondo il modello organizzativo della *holding* e ha per oggetto principale lo svolgimento di ogni attività nei settori radiotelevisivo, della produzione audiovisiva, della multimedialità e delle telecomunicazioni. La medesima società è tenuta alla trasparenza circa l'utilizzo delle risorse attraverso la distinzione organizzativa, contabile o societaria

tra le attività finanziate da canone e attività finanziate dal mercato. L'organizzazione delle attività di servizio pubblico da parte della società concessionaria è definita dagli organi di gestione della società stessa. La concessionaria fornisce al Ministero delle comunicazioni un'informazione annuale sulle attività di servizio pubblico svolte e sull'utilizzo delle risorse da canone.

3. La concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, ha durata ventennale.

4. La società *holding* è di proprietà pubblica e partecipa a società alle quali possono partecipare anche soci privati. Nelle società direttamente attinenti al servizio pubblico, in particolare quelle di emittenza radiotelevisiva terrestre in chiaro, la *holding* mantiene una quota di maggioranza; in altre società, la *holding* può partecipare con quote di minoranza. La *holding* nomina nei consigli di amministrazione delle diverse società suoi rappresentanti in base alle quote di partecipazione.

5. Il consiglio di amministrazione della società *holding* è composto da nove membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica secondo i seguenti criteri: a) quattro membri eletti dal Parlamento di cui due eletti dal Senato e due eletti dalla Camera dei deputati, con voto limitato a uno; b) due membri eletti dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e dei Presidenti dei Consigli Regionali, con voto limitato a uno; c) un membro eletto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti; d) un membro eletto dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane; e) un membro eletto dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 281/1998. Coloro che, a qualunque titolo, hanno diritto di voto per la elezione di membri del consiglio di amministrazione, non possono essere eletti. I membri di cui alle lettere a) e b) durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. I membri di cui alle lettere c) d) e) durano in carica sei anni e non sono rieleggibili. Alla sostituzione dei membri del consiglio cessati dalla carica si provvede con la medesima procedura prevista per la nomina.

6. Nella provincia di Bolzano, oltre al servizio pubblico svolto dalla concessionaria di cui al presente articolo, riveste carattere di servizio pubblico l'attività radiotelevisiva svolta dall'Azienda Provinciale Radiotelevisiva.

8.1000/21

MONTICONE, MONTAGNINO

All'emendamento 8.1000, al comma 2, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «L'organizzazione delle attività di servizio pubblico nonché le quote di entrata da canone e da pubblicità per il loro finanziamento sono definite dagli organi di gestione della società».

8.1000/22

BERGONZI

All'emendamento 8.1000, al comma 2, dopo le parole: «gestione della società stessa» inserire le seguenti: «sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le stesse Commissioni possono elaborare proposte relative all'indirizzo generale a cui deve ispirarsi il servizio pubblico radiotelevisivo nonché elaborare proposte ed osservazioni relative al rispetto dell'interesse generale e del pluralismo a cui l'intera attività di RAI holding deve ispirarsi.».

8.1000/23

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 8.1000, comma 2, dopo le parole: «della società stessa» aggiungere le seguenti: «all'interno dei criteri di unitarietà aziendale e di azienda pubblica».

8.1000/24

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 8.1000, comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «da canone».

8.1000/25

ERROI, VERALDI

All'emendamento 8.1000, al comma 2, dopo le parole: «da canone» aggiungere le seguenti: «di abbonamento alla radiotelevisione».

8.1000/26

BERGONZI

All'emendamento 8.1000, al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «La concessionaria riferisce alle Commissioni parlamentari competenti in merito alle attività di servizio pubblico e in merito al

rispetto dei principi generali dell'intera missione editoriale di RAI *holding* ogni volta che ve ne sia l'esigenza e che ne venga fatta richiesta.».

8.1000/27

ERROI, VERALDI

All'emendamento 8.1000, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La concessione del servizio pubblico radiotelevisivo è assentita dal Ministero delle comunicazioni alla Rai-Radiotelevisione italiana società per azioni entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed ha durata ventennale. Il rapporto concessorio è regolato da una convenzione da stipularsi ogni quattro anni secondo la procedura e con i contenuti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206. Per la determinazione del canone di abbonamento, la convenzione stabilisce idonei criteri, sulla cui base una Commissione paritetica, istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni e composta da rappresentanti del Ministero delle comunicazioni, del Ministero delle finanze, del Ministero del tesoro e della concessionaria, ne definisce annualmente l'importo in misura non inferiore al tasso di inflazione programmato. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Ministro delle comunicazioni assume con proprio decreto la determinazione della Commissione predetta e stabilisce la misura del canone di abbonamento per l'anno successivo. Fino a quando la convenzione di cui sopra non sarà entrata in vigore il rapporto concessorio rimane disciplinato dalla convenzione approvata con D.P.R. 28 marzo 1994 e del relativo contratto di servizio».

8.1000/28

CASTELLI

All'emendamento 8.1000, al comma 3, sostituire la parola: «ventennale» con la parola: «quinquennale».

8.1000/29

MONTICONE, MONTAGNINO

All'emendamento 8.1000, al comma 3, sostituire la parola: «ventennale» con la parola: «trentennale».

8.1000/30

CASTELLI

All'emendamento 8.1000, al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Entro i cinque anni previsti per la concessione, la RAI-Radiotelevisione italiana definisce un piano di privatizzazione della società. Alla scadenza del termine di cui sopra, il Ministero delle comunicazioni provvede ad indire una gara pubblica d'appalto, seguendo la procedura dell'appalto concorso, per l'assegnazione del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale».

8.1000/31

ERROI, VERALDI

All'emendamento 8.1000, sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La RAI-Radiotelevisione italiana società per azioni, a capitale interamente pubblico, può, in funzione di *holding*, assumere o mantenere partecipazioni nel capitale di altre società alle quali possono partecipare anche soci privati. Nelle società che svolgono attività direttamente attinenti al servizio pubblico radiotelevisivo, la *holding* detiene la maggioranza del capitale ed esercita comunque il controllo. Alle società che esercitano altre attività la *holding* può partecipare con quote di minoranza, purché sia assicurato il suo diritto ad esprimere un numero di consiglieri di amministrazione proporzionato alla quota di partecipazione».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2000

378^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Nocera.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(4817) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia d'imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise

(Parere alla 6^a Commissione: seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE relatore, ricordando di avere già svolto la relazione nella precedente seduta, integra la propria proposta di parere alla luce della approvazione, intervenuta nella seduta di ieri, da parte delle Commissioni 8^a e 9^a riunite dell'emendamento 2.0.1 in sede di esame dell'A.S. 4808, di conversione del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265 (recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca), emendamento accolto dalle Commissioni in un nuovo testo, risultante dalle riformulazioni da lui stesso proposte e recepite dal presentatore. Alla luce di tale circostanza ritiene che quanto da lui già proposto, ai fini dell'espressione del parere con riferimento al comma 5 dell'articolo 5 e all'articolo 6, debba rinviare al contenuto normativo dell'emendamento 2.0.1 all'A.S. 4808, ribadendo ulteriormente, con riferimento all'articolo 8 in materia di quote latte, l'esigenza di prevedere una più favorevole rateizzazione temporale per il versamento del prelievo supplementare da parte degli acquirenti e un piano più complessivo di ristrutturazione del settore lattiero-caseario.

Dichiara quindi aperto il dibattito.

Il senatore CUSIMANO dichiara che – non essendo, allo stato, possibile prevedere se l'emendamento 2.0.1, dianzi citato, da lui proposto e riformulato sarà effettivamente approvato dall'Assemblea – si asterrà in sede di votazione al conferimento del mandato al relatore, formulando quindi l'auspicio che l'Aula possa approvare tali proposte emendative (riferite all'A.S. 4808) o quelle di analogo tenore riferite al disegno di legge in titolo.

Il senatore BETTAMIO si associa alle considerazioni del senatore Cusimano e preannuncia, sin d'ora, analogo voto di astensione, a nome del Gruppo.

Il senatore BUCCI dà conto delle gravi preoccupazioni, manifestategli da parte di operatori del settore ortofrutticolo e floricolo (della Toscana), in relazione all'eccessivo costo del gasolio per il riscaldamento delle serre applicato in Italia, superiore del 40/50 per cento al costo medio europeo del gasolio, come pure delle preoccupazioni emerse da parte degli operatori trentini del settore delle mele per il preoccupante andamento delle vendite, su cui incide l'attuale quadro fiscale. Ricorda quindi di avere più volte stigmatizzato il problema, che grava sugli operatori del settore primario, per effetto del penalizzante livello dei costi di produzione, rispetto alle medie europee, cui si aggiunge un livello di tassazione insostenibile per le aziende agrarie (valutazione che il decreto in esame sostanzialmente conferma, quando evidenzia un gettito fiscale superiore di circa 8.000 miliardi rispetto alle previsioni). Nello stigmatizzare ulteriormente che le misure fiscali contenute nel decreto in esame per il settore primario si esauriranno al termine del corrente esercizio finanziario (salvo quanto sarà eventualmente introdotto nella nuova manovra di bilancio), sottolinea che l'approccio utilizzato dal Governo non è assolutamente adeguato all'esigenza di assicurare la massima competitività agli operatori e ribadisce che vanno previsti meccanismi automatici di aggiustamento della pressione fiscale, anche attraverso un monitoraggio continuo dell'incidenza dei principali costi di produzione da mantenere nelle medie europee.

Il senatore PIATTI, nell'esprimere l'auspicio che le proposte già accolte dalle Commissioni riunite possano essere approvate dall'Assemblea del Senato in sede di esame del disegno di legge n. 4808, esprime un orientamento positivo sulla proposta di parere già preannunciata dal Presidente.

Il presidente SCIVOLETTO, dichiarato chiuso il dibattito, ribadisce la propria proposta di parere favorevole con le seguenti osservazioni: relativamente a quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 5, sottolinea l'esigenza di prevedere, relativamente al gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, un completo azzeramento dell'accisa prevista per il gasolio utilizzato come carburante, relativamente a tutti gli usi necessari per

tale tipo di coltivazioni. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6 relativo alle aliquote di accisa per i carburanti agricoli, propone di ribadire l'esigenza che l'aliquota per il gasolio utilizzato per usi agricoli sia ulteriormente ridotta al 10 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio utilizzato come carburante. Ribadisce inoltre, relativamente all'articolo 8, che occorre prevedere una più favorevole rateizzazione temporale delle modalità di versamento del prelievo supplementare da parte degli acquirenti, e un adeguato piano di ristrutturazione del settore lattiero-caseario.

In relazione alle osservazioni del senatore Bucci fa rilevare che occorre puntare ad una strategia che armonizzi tutti i costi di produzione delle imprese agricole, così come previsto dal decreto legislativo n. 173 del 1998 ed auspica che il Governo, nell'assicurare il rifinanziamento del decreto nella nuova manovra di bilancio, dia particolare attuazione alle disposizioni relative ai costi di produzione. Propone infine di inserire nel parere l'esigenza che alle misure di agevolazione fiscale introdotte nel decreto sia assicurata continuità di risorse finanziarie nelle proiezioni triennali della legge finanziaria *in itinere*, al fine di garantire il mantenimento a regime di tale quadro legislativo.

Il Presidente SCIVOLETTO, dopo aver accertato la presenza del numero legale per deliberare ai sensi dell'articolo 30 comma 2 del Regolamento, avverte che metterà in votazione il conferimento del mandato per la redazione di un parere favorevole con osservazioni del tenore da lui proposto.

La Commissione, a maggioranza, conferisce al Presidente relatore mandato a redigere un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lui proposto.

SU ALCUNI GRAVI PROBLEMI APPLICATIVI DEL DECRETO MINISTERIALE 12 APRILE 2000 IN MATERIA DI CONSORZI DI TUTELA

Il senatore BETTAMIO richiama l'attenzione della Commissione e del Rappresentante del Governo su alcuni gravi problemi applicativi derivanti in particolare dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 12 aprile 2000 del Ministero delle politiche agricole (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2000) relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), precisando che l'articolo 2 prevede che possa essere incaricato delle funzioni di tutela e promozione soltanto un unico consorzio di tutela: ciò creerebbe, a suo avviso, gravi difficoltà ad alcuni consorzi di tutela che si occupano di più produzioni, in quanto imporrebbe la creazione di distinte strutture di tutela, con evidenti aggravii organizzativi. Precisa inoltre che anche l'articolo 3, relativo ai criteri di rappresentanza, può porre serie difficoltà di gestione per i consorzi operanti in alcune particolari realtà territoriali.

Invita pertanto il Rappresentante del Governo a segnalare al Ministro l'esigenza di una revisione del decreto ministeriale, in tempi auspicabilmente brevi, per risolvere le difficoltà segnalate.

Il senatore PREDA ricorda che in sede di legge comunitaria per il 1999 (legge n. 526 del 1999) fu inserito l'articolo 14 relativo proprio ai consorzi e ai controlli sulle DOP: ritiene pertanto che sia opportuno riprendere l'esame congiunto dei disegni di legge in materia di consorzi di tutela, di controlli, di DOP e di prodotti tradizionali e tipici (assegnati alla 9^a Commissione), per effettuare una riflessione più ampia e aggiornata su tali importanti tematiche.

Il senatore BETTAMIO ribadisce comunque l'esigenza di identificare una soluzione tempestiva per tale problema.

Il Sottosegretario NOCERA assicura che informerà il Ministro in relazione alla questione segnalata dal senatore Bettamio, e anche dal senatore Preda, assicurando che inviterà gli uffici ad approfondire la questione sollevata.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2000

491^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,10.**Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Piloni.***PROCEDURE INFORMATIVE****Comunicazioni del sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Ornella Piloni sulla situazione dei cosiddetti «lavoratori precoci» della società Alenia di Giuliano (Napoli)**

Il PRESIDENTE ricorda di avere recentemente aderito alla richiesta rivoltagli da un gruppo di lavoratori dell'Alenia di essere da lui ascoltati sulla questione dei «lavoratori precoci». L'incontro si è svolto l'11 ottobre, alla presenza di un folto gruppo di lavoratori e di alcuni senatori della zona interessata, e nel corso di esso è emerso che, a fronte dell'impossibilità di una soluzione normativa, risulta invece praticabile una soluzione contrattuale, con il ruolo di mediazione del Governo. Auspica pertanto che la trattazione del tema in una sede parlamentare possa favorirne una rapida soluzione.

La sottosegretaria PILONI ricorda che la vicenda dei lavoratori precoci è stata seguita dal Ministero del lavoro a partire dal mese di marzo 2000. Il problema è stato posto dai lavoratori che, pur avendo una contribuzione che gli permetteva di andare in pensione, non potevano accedervi, non avendo raggiunto l'età. Tale sollecitazione è stata più forte in seguito all'accordo sulle eccedenze raggiunto, con la mediazione del Ministero del lavoro, dopo otto mesi di trattativa il 12 gennaio 2000.

La vicenda riguarda circa cinquanta lavoratori di cui una quarantina nell'unità produttiva di Fusaro (provincia di Napoli) e gli altri nelle unità di Gugliano (provincia di Napoli) e Roma. Il numero non è preciso in

quanto non si conosce la contribuzione totale maturata dal singolo lavoratore. Di questi lavoratori la parte maggiore è tuttora regolarmente in servizio. Alcuni sono in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e dovrebbero seguire, in applicazione dell'accordo, un programma di formazione per rientrare al lavoro al termine dei corsi, alcuni altri hanno accettato di andare in mobilità volontaria in quanto, attraverso questa, maturano i requisiti per accedere alla pensione.

Per i lavoratori precoci di Alenia, non essendo possibile modificare le norme in vigore, la soluzione individuata è stata ricercata nell'ambito dell'accordo siglato a gennaio 2000 tra le organizzazioni sindacali e l'azienda. Essa consiste, previa integrazione dello stesso accordo, nell'estendere a questi lavoratori quanto già previsto in altri accordi, ovvero di avviare in CIGS questi lavoratori per il periodo necessario per il raggiungimento dei requisiti di mobilità come accompagnamento alla pensione garantendo, come Ministero, l'invarianza delle norme attualmente in atto. Con questo meccanismo - di affiancamento della CIGS e della mobilità fino alla pensione - ferma restando la verifica contributiva del singolo, la stragrande maggioranza dei lavoratori precoci può raggiungere l'obiettivo di conseguire il trattamento pensionistico di anzianità.

L'azienda, contattata informalmente dal Ministero, si è resa disponibile ad affrontare e risolvere il problema a condizione di applicare trattamenti economici di integrazione al reddito analoghi agli altri lavoratori già interessati al percorso di mobilità in vista della maturazione dei requisiti per il pensionamento. Anche il sindacato, contattato dal Ministero, si è informalmente reso disponibile ad affrontare il problema.

In base alla prassi vigente, prosegue la Sottosegretaria, il Ministero del lavoro tende a svolgere la sua attività di mediazione solo in base ad una richiesta esplicita di confronto sul merito proveniente dalle parti. Nel caso in esame è stata operata una eccezione, anche in seguito all'interessamento parlamentare, che ha portato alla convocazione delle parti per il 24 ottobre 2000, al fine di verificare con le organizzazioni sindacali e l'azienda la possibilità di risolvere il problema.

Il senatore FLORINO prende atto delle dichiarazioni del Sottosegretario, che giudica chiare e precise, e richiama il contenuto dell'ordine del giorno presentato alla Camera dei deputati in occasione della legge finanziaria per il 2000 ed accolto dal Governo nella seduta del 16 dicembre 1999: in tale documento si era impegnato il Governo ad assumere ogni iniziativa idonea ad assicurare il pieno godimento della pensione a tutti quei «lavoratori precoci» che vengono espulsi dalla produzione e per i quali sia accertata l'impossibilità di accedere al pensionamento di anzianità, anche attraverso gli attuali ammortizzatori sociali. Poiché l'attuazione in via normativa di un tale impegno sovvertirebbe gli equilibri del sistema pensionistico perseguiti dalle recenti riforme, il problema va a suo avviso affrontato senza generalizzazioni, individuando soluzioni specifiche per casi singoli, come quello dell'Alenia, in base a criteri obiettivi e imparziali.

Il senatore RUSSO SPENA, ringraziata la rappresentante del Governo per l'ampia e tempestiva informazione fornita, osserva che spetterà alle parti, ed in primo luogo ai lavoratori, giudicare le soluzioni prospettate e le loro idoneità a dare risposte adeguate alle loro richieste relative all'accesso ai trattamenti pensionistici. Al momento, però, occorre rilevare che vi è, nei cosiddetti «lavoratori precoci», il convincimento che il trascorrere degli anni e la maturazione di una cospicua anzianità contributiva abbiano costituito a loro favore dei veri e propri diritti, e da ciò deriva la contrarietà della categoria, da lui direttamente riscontrata, alle ipotesi di soluzione fin qui delineate e riferite nell'esposizione della Sottosegretaria.

Il senatore PELELLA osserva preliminarmente che l'oggetto della discussione odierna chiama in causa direttamente il faticoso percorso che ha portato alla riforma pensionistica del 1995, riforma i cui positivi effetti sull'andamento dei conti previdenziali non possono essere sottovalutati, ma che ha lasciato indubbiamente alcune zone d'ombra, tra le quali va annoverata la questione dei lavoratori precoci, tali intendendosi quelli che, avendo iniziato a lavorare in giovane età, risultano penalizzati per quel che concerne la maturazione del requisito anagrafico e contributivo per l'accesso al pensionamento di anzianità.

Il problema, sia per quel che riguarda gli aspetti generali di esso, sia per quel che riguarda i lavoratori dell'Alenia, non può evidentemente essere risolto in via normativa, ma deve essere affidato all'accordo tra le parti, accordo che deve trovare nell'amministrazione del lavoro un fattore di stimolo e di incoraggiamento, così come risulta anche dall'esposizione della rappresentante del Governo. Per quel che concerne l'Alenia, è evidente che i lavoratori si interrogano sul loro destino, in presenza di processi in atto di smantellamento di interi settori dell'industria pubblica caratterizzati da un elevato *standard* tecnologico e da personale con elevati livelli di qualificazione. Occorre pertanto predisporre interventi idonei ad evitare una penalizzazione dei lavoratori ed a tal fine è senz'altro importante un impegno del Governo per tutelare il più possibile i livelli occupazionali, garantire che l'eventuale ricorso alla cassa integrazione ed alle procedure di mobilità avvenga in modo tale da evitare perdite eccessive di reddito e prevenire la formazione di eventuali sacche di lavoro nero e irregolare. Attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali, una parte consistente dei lavoratori precoci può essere accompagnata fino alla maturazione dei requisiti richiesti per il pensionamento di anzianità. Per i lavoratori che non maturano i predetti requisiti, il Governo dovrebbe adoperarsi per assicurare il loro reimpiego all'esito di percorsi specifici di formazione e riqualificazione professionale.

Dopo che il senatore MARINO si è associato alle parole del senatore Pelella, il senatore LAURO esprime il suo netto dissenso con le argomentazioni della sottosegretaria Piloni, che risultano in contraddizione con alcuni recenti interventi pubblici del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, già nell'ottobre del 1999, nel corso di una trasmissione

televisiva, ebbe occasione di pronunciarsi sulla questione dei «lavoratori precoci», sostenendo la necessità di rivedere la legge per rimuovere le ingiustizie che penalizzano questa categoria. Lo stesso Ministro è intervenuto in Assemblea del Senato, il 24 marzo, nel corso della discussione sul disegno di legge n. 4470, di modifica della legge n. 144 del 1999, per dichiarare di considerare troppo stringente la formulazione dell'ordine del giorno n. 4, sul problema dei «lavoratori precoci», ma di ritenere comunque meritevole della massima attenzione, e soprattutto di soluzioni serie, la questione sollevata in tale documento, e pertanto di accogliere come raccomandazione il predetto ordine del giorno, che, conseguentemente, non venne votato. Si ritorce quindi sul Ministro del lavoro, del tutto inadempiente rispetto agli impegni assunti, l'accusa di superficialità, da questi rivolta di recente ai vertici della Banca centrale europea: secondo il senatore Lauro, inoltre, il Ministro stesso dovrebbe essere chiamato in Commissione a riferire sull'inattuazione dell'ordine del giorno n. 4, già ricordato, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento del Senato.

Sulla questione specifica dell'Alenia, occorre invece rilevare che l'assetto societario, recentemente ridefinito, risulta particolarmente sfavorevole per l'Italia, chiamata ad un maggiore impegno finanziario a fronte del minore vantaggio in termini occupazionali, rispetto al *partner* britannico: è un problema noto, rilevato dai gruppi politici della maggioranza e dell'opposizione, e che chiama direttamente in causa la responsabilità dei ministri competenti. Anche su questi aspetti, pertanto, il Governo dovrebbe fornire i necessari chiarimenti.

Il senatore DONISE esprime preliminarmente apprezzamento per la tempestività con cui il Governo ha dato la sua disponibilità a rispondere alla richiesta della Commissione, di essere informata sulla vicenda dei «lavoratori precoci» dell'Alenia, e osserva in proposito che nell'intervento del senatore Lauro non emerge alcuna proposta in positivo su questo specifico problema. La stessa richiesta di convocazione del Ministro gli sembra dettata da finalità sostanzialmente propagandistiche e comunque inidonea ad assicurare la tutela degli interessi che pure si afferma di voler proteggere. Non si può negare invece l'importanza dell'iniziativa assunta dal Governo per favorire l'accordo tra le parti ed individuare possibili soluzioni negoziali, appurata l'impossibilità di risolvere la questione dei lavoratori precoci per via legislativa.

Nel merito, occorre tenere presente sia i ristretti margini della trattativa, condizionata dal quadro normativo in materia previdenziale, sia il rischio che nelle prossime settimane si pervenga ad una ulteriore riduzione dell'occupazione presso la società Alenia. In questo contesto, occorre verificare la disponibilità delle parti a ricercare soluzioni che consentano di evitare il ricorso alla Cassa integrazione e di assicurare l'uscita dei lavoratori precoci verso il pensionamento di anzianità attraverso interventi non penalizzanti sotto il profilo del reddito. È auspicabile che in occasione dell'incontro già previsto per il 24 ottobre, l'amministrazione del lavoro pre-

senti proposte in tal senso, secondo quanto è emerso anche dall'odierno confronto.

Replica gli intervenuti la sottosegretaria PILONI, la quale, rispondendo in primo luogo al senatore Lauro, fa presente che il Ministro del lavoro ha agito in piena coerenza con quanto affermato nelle sedi pubbliche e che, più in generale, l'azione del Ministero si caratterizza per il rispetto degli impegni presi e per la serietà con cui vengono affrontate questioni complesse come quella dei «lavoratori precoci», sia in generale, sia nello specifico, come nel caso dell'Alenia. Su quest'ultimo aspetto, ricorda che il Ministero, nel farsi carico di promuovere l'incontro tra le parti, fissato per il 24 ottobre, in assenza della formalizzazione della richiesta di intervento da parte dell'azienda e dei sindacati, ha contravvenuto ad una prassi consolidata in tal senso, per rispondere positivamente alle sollecitazioni del Parlamento. Ribadisce che la soluzione del problema all'esame non può che essere ritrovata in sede contrattuale, mediante l'accompagnamento alla pensione di questa categoria di lavoratori con l'utilizzo della CIGS e della mobilità lunga. Nell'incontro del 24 ottobre saranno verificate le prospettive future dell'azienda e la possibilità, richiamata dal senatore Pelella e prevista nell'accordo del 12 gennaio, di individuare un percorso di formazione per i lavoratori precoci che non possono comunque accedere al pensionamento di anzianità.

Conclude ricordando che la riforma pensionistica sarà sottoposta a verifica nel corso del 2001 e che solo in quella sede potranno essere prese in esame eventuali innovazioni normative dell'assetto vigente.

Il PRESIDENTE ritiene che l'impegno assunto dalla Commissione, sulla base delle disposizioni del Regolamento del Senato relative alla possibilità di chiedere ai rappresentanti del Governo informazioni o chiarimenti su questioni riguardanti le materie di competenza, ha prodotto un risultato positivo, contribuendo a sbloccare la situazione di stallo che si era determinata nella vicenda dell'Alenia. Infatti, va valutata con soddisfazione l'iniziativa promossa dal Ministero del lavoro per un incontro tra le parti, il 24 ottobre, ed è auspicabile che da esso possa scaturire una soluzione soddisfacente della vertenza in atto.

Ringrazia quindi la Sottosegretaria e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,05.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2000

352^a Seduta

Presidenza del Presidente

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(4732) Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente era stata conclusa la discussione generale.

Prima di passare all'esame degli emendamenti, dà lettura del seguente parere trasmesso dalla Commissione bilancio:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, ad eccezione che sugli articoli 2, (comma 4), 4, 5, 6 e 7, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 2.1, 2.4 e 4.01, per i quali il parere è contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale».

Si passa all'esame di un emendamento all'articolo 1.

Il senatore MONTAGNINO illustra l'emendamento 1.1, diretto a garantire un congruo termine per consentire alle aziende e agli enti del servizio sanitario nazionale di espletare le procedure di cui all'articolo 1.

La relatrice BERNASCONI esprime parere contrario ritenendo che il termine attualmente previsto sia del tutto sufficiente.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI si rimette alla Commissione.

Il senatore MONTAGNINO ritira l'emendamento, rivolgendo una raccomandazione al Governo affinché vigili sull'effettiva realizzazione in tempi brevi, da parte delle aziende, della procedura di verifica dell'attualità delle piante organiche.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 2.1 e 2.4.

Il senatore MONTELEONE, nell'aggiungere la propria firma agli emendamenti illustrati dal senatore Tomassini, fa proprio l'emendamento 2.2, firmato dal senatore Papini che non è presente.

Il senatore ZILIO illustra l'emendamento 2.3.

La senatrice BERNASCONI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Gli emendamenti 2.1 e 2.4, infatti, comportano un aumento di onere non quantificato, come risulta del resto dal parere della Commissione bilancio che, in questa parte, può essere condiviso, mentre per quanto riguarda la contrarietà sugli articoli suscita notevoli perplessità.

Ella condivide peraltro il merito dei due emendamenti e pertanto invita il senatore Tomassini a convergere sull'ordine del giorno n. 10, da lei presentato, che intende risolvere il problema oggetto dell'emendamento 2.1, nonché a trasformare l'emendamento 2.4 in ordine del giorno.

Quanto all'emendamento 2.2, ella riconosce che tale proposta emendativa è conforme a talune osservazioni contenute nel parere della 7^a Commissione; in ogni caso però la questione dei diplomi di specializzazione di psicoterapia riconosciuti può essere correttamente risolta in sede di applicazione della norma.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.3, infine, ella fa presente, al di là della legittimità delle esigenze rappresentate da tale proposta emendativa, che un concorso riservato al 100 per cento lederebbe, secondo anche una consolidata giurisprudenza, le legittime aspettative degli esterni che hanno titolo per partecipare. Ella invita pertanto i presentatori a trasformare anche questo emendamento in ordine del giorno.

Il senatore TOMASSINI, accogliendo l'invito della relatrice, ritira l'emendamento 2.1 e aggiunge la sua firma all'ordine del giorno n. 10; ri-

tira altresì l'emendamento 2.4 trasformandolo nel seguente ordine del giorno:

0/4732/110/12

TOMASSINI

«La Commissione igiene e sanità del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4732, recante "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario";

impegna il Governo

a garantire che sia estesa ai dipendenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere scientifico, la riserva prevista dalla presente legge per l'accesso alla qualifica dirigenziale, nonché che sia elevato il numero dei posti appartenenti alle qualifiche dirigenziali disponibili per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale e degli IRCCS, mediante la trasformazione del 50 per cento dei posti corrispondenti al settimo ed ottavo livello retributivo di ciascun ruolo, previsto dalle attuali dotazioni organiche».

Il senatore MONTELEONE aggiunge la propria firma, unitamente alla senatrice Carla CASTELLANI, agli ordini del giorno nn. 10 e 110.

Il senatore ZILIO trasforma l'emendamento 2.3 nel seguente ordine del giorno:

0/4732/120/12

ZILIO

«La Commissione igiene e sanità del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4732, recante "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario";

impegna il Governo

a consentire, tramite un adeguato incremento dei posti disponibili nella qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, la possibilità di superare il concorso riservato a tutti i dipendenti laureati provenienti dalla *ex* carriera direttiva dell'Azienda sanitaria, che abbiano maturato un'anzianità di sette anni nella predetta carriera o qualifica».

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI accoglie gli ordini del giorno testè illustrati dai senatori Tomassini e Zilio.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.2, invita i presentatori a ritirarlo in modo da poter riesaminare la questione in Assemblea.

Il senatore MONTELEONE ritira l'emendamento 2.2.

Si passa all'esame di un emendamento diretto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4.

Il senatore Pierluigi CASTELLANI illustra l'emendamento 4.0.1.

Dopo che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario, l'emendamento, posto ai voti e previa verifica del numero legale, non è accolto.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

La relatrice BERNASCONI illustra il seguente ordine del giorno:

0/4732/7/12

LA RELATRICE

«La Commissione igiene e sanità del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4732, recante "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario";

visto l'articolo 2, comma 3, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, nel quale si disciplina l'attribuzione dei posti in organico dei SERT, istituiti ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, mediante concorsi per titoli ai quali è ammesso il personale che alla data di entrata in vigore della suddetta legge operava da almeno un anno su incarico o in regime di convenzione presso i SERT;

vista la risoluzione approvata dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati in data 8 marzo 2000, nella quale si impegna il Governo a privilegiare modalità concorsuali che consentano agli operatori di cui all'articolo 2, comma 3, della predetta legge n. 45 del 1999, di poter accedere ai SERT nei quali già operano, al fine di garantire la continuità assistenziale ed il proseguimento dei servizi;

considerato che presso molti SERT operano in regime di incarico o convenzione, attribuiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992, soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal predetto Regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, ma non dell'ulteriore requisito della specializzazione successivamente introdotto dal predetto decreto legislativo n. 502 del 1992;

impegna il Governo:

a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 45 del 1999, nel senso di ammettere ai concorsi riservati gli operatori in regime di incarico provvisorio o a convenzione sulla base dei soli requisiti previsti dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444».

L'atto di indirizzo è volto ad impegnare il Governo a garantire un'uniforme applicazione sul territorio nazionale del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 45 del 1999, nel quale si disciplina l'attribuzione di posti in organico dei SERT mediante concorsi per titoli ai quali è ammesso il personale operante da almeno un anno su incarico o in regime di convenzione presso i SERT stessi.

Il senatore MONTAGNINO fa proprio e rinuncia ad illustrare il seguente ordine del giorno:

0/4732/8/12

MAZZUCA POGGIOLINI

«La Commissione igiene e sanità del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4732, recante "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario";

premessò:

che a causa della cronica carenza di posti messi a concorso per la qualifica di ricercatore, molti giovani laureati, pur di lavorare, hanno partecipato e, in seguito, vinto concorsi per livelli tecnici, nella speranza di poter accedere successivamente alla categoria confacente il proprio titolo di studio, così facendo hanno dato vita alla figura del sottoinquadrato laureato all'interno dell'Istituto superiore di sanità (ISS);

che pur espletando, quotidianamente, con professionalità e competenza riconosciuta le mansioni superiori dell'attività di ricerca, questa nuova categoria non è stata mai messa nelle condizioni di poter gareggiare equamente con i concorrenti esterni nei concorsi per ricercatore; vieppiù è stato impedito, nei fatti, lo smaltimento del numero dei sottoinquadri ottenibile con il 25 per cento di riserva dei posti messi a concorso per il personale interno, dal momento che i concorsi vengono banditi per uno o due posti;

che, inoltre, nei fatti questi laureati occupano posti che spetterebbero ad altre figure di diplomati, a loro volta sottoinquadri, così che la risoluzione della loro situazione determinerebbe un'immediata disponibilità di posti per disoccupati e per il personale precario;

che le norme interne all'Istituto superiore di sanità in materia di concorsi hanno precluso definitivamente a questo personale la possibilità di vedere giustamente valutata la professionalità scientifica maturata in lunghi anni di lavoro;

che pur avendo il personale sottoinquadrato segnalato, ripetutamente negli anni, la propria condizione agli organi referenti dell'Istituto superiore di sanità,

impegna il Governo

a fare quanto necessario per giungere ad una rapida soluzione del problema, ed in particolare a prendere l'iniziativa per l'attuazione di con-

corsi riservati, per titoli e colloquio, che possa consentire al personale dell'Istituto superiore di sanità laureato e con almeno 5 anni di attività istituzionale e/o di ricerca comprovata, di sostenere appositi giudizi di idoneità per l'inquadramento nella carriera di ricercatori».

La senatrice Carla CASTELLANI illustra i seguenti ordini del giorno:

0/4732/1/12

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, COZZOLINO

«La Commissione sanità del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 4732 recante "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario";

considerato

che il personale medico, di cui al comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge in titolo, risultante vincitore del concorso riservato diverrà dirigente medico di 1° livello di ruolo, anche in carenza della specializzazione nella disciplina richiesta dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1997, n. 483;

che al personale medico già inquadrato nel IX livello al 31 dicembre 1995 nelle unità operative di anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare e neurologia, non provvisto di diploma di specializzazione in anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, sono attribuite mansioni superiori, peculiari del dirigente di 1° livello inquadrato nel 10° e munito del diploma di specializzazione nelle suddette discipline in base all'articolo 4 del disegno di legge in titolo;

che anche la "formazione sul campo" garantisce la professionalità nell'esercizio della specialità, ma preclude ogni possibile progressione di carriera soprattutto per quelle branche specialistiche in cui la specialità è obbligatoria;

che si verrebbe così a determinare una situazione discriminante tra dirigenti sanitari di ruolo che operano nell'ambito di una stessa specialità all'interno delle strutture ospedaliere rispetto alla possibilità di accedere ad incarichi dirigenziali di 2° livello;

impegna il Ministro della sanità,

a rendere più cogenti le modalità, i tempi e le risorse finanziarie da destinare alle scuole di specializzazione, affinché il personale medico di ruolo, (specialmente quello di anestesia e rianimazione, di radiologia e di medicina nucleare per cui è prevista l'obbligatorietà della specializzazione), in servizio presso le strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole di formazione specialistica, nonché quello in servizio presso strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa, venga

ammesso, a domanda ed in soprannumero alle scuole di specializzazione delle disciplina di appartenenza».

0/4732/2/12

CASTELLANI Carla

«La Commissione igiene e sanità del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 4732 recante "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario";

considerato

che l'attuale situazione dei servizi di anestesia e rianimazione degli ospedali italiani è particolarmente delicata per la grave e cronica carenza di specialisti della disciplina, con punte particolarmente drammatiche in alcune regioni;

che tale grave carenza si riflette negativamente sulla funzionalità e sull'efficienza dell'intera organizzazione sanitaria per il carattere interagente e trasversale dell'attività specialistica dell'anestesista rianimatore, che ha visto incrementare notevolmente la domanda di prestazioni, oltre che nel tradizionale ambito delle sale operatorie e delle rianimazioni, anche in conseguenza della costituzione della rete dei servizi di emergenza-urgenza, dell'attivazione su tutto il territorio nazionale dei centri di terapia del dolore, della terapia iperbarica, delle donazioni e trapianti di organo, delle terapie intensive dipartimentali e delle tecniche diagnostiche ad elevato rischio;

che tale grave carenza sarebbe ancor più drammatica senza la presenza dei mille e più dirigenti medici di ruolo che, nella gran parte delle strutture sanitarie ospedaliere, inserite e non nel circuito formativo specialistico, da tempo vengono pienamente impiegati nei servizi di anestesia e rianimazione pur non essendo in possesso del titolo di specialista nella disciplina;

che tale grave carenza è resa ancor più critica dalla disaffezione e dall'abbandono della disciplina stante il suo carattere usurante, la riconosciuta elevata esposizione a rischi ambientali, professionali ed allo stress (sindrome di *burn-out*) e dal mancato *turn over* in relazione ai vuoti di organico per pensionamenti anticipati o precoci abbandoni;

che tale grave carenza è solo parzialmente coperta con la rideterminazione in 638 unità di specialisti da formare in anestesia e rianimazione per l'anno accademico 1999/2000, come prevede il decreto ministeriale del 26 giugno 2000 emanato dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 224 del 25 settembre 2000;

che non comportando l'attivazione dei predetti posti di specializzazione richiesti dagli atenei, oneri a carico del bilancio dello Stato, restando

questi a totale carico degli enti pubblici e privati finanziatori, si potrebbe rischiare la loro non totale attivazione;

che le risorse finanziarie destinate alla formazione specialistica non insufficienti rispetto alle reali necessità;

impegna il Ministro della sanità

a mettere in atto tutti gli strumenti per rendere più cogenti le modalità ed i tempi di attivazione di tutti i posti di specializzazione in anestesia e rianimazione previsti dalla programmazione, e se del caso, ampliarli al fine di garantire un servizio sanitario più efficace ed efficiente nell'interesse dei cittadini e del Paese;

ad individuare le modalità ed i tempi per l'accesso alla specialità di anestesia e rianimazione, a domanda ed in soprannumero, per quei dirigenti medici di ruolo che operano nelle strutture sanitarie inserite e non nella rete formativa specialistica, pur essendo sprovvisti della specialità nella suddetta disciplina;

a valutare la possibilità, già nella finanziaria, di incrementare i fondi da destinare alla formazione specialistica;

a far sì che di concerto con i Ministri competenti e sulla base di comprovata documentazione, venga finalmente riconosciuta la peculiarità ed il carattere "usurante" del lavoro degli operatori di questa specialità».

Il primo è diretto a rendere più cogenti le modalità, i tempi e le risorse finanziarie relativi alle scuole di specializzazione, affinché il personale medico di ruolo (specialmente quello di anestesia e rianimazione, di radiologia e di medicina nucleare, per il quale è prevista l'obbligatorietà della specializzazione), in servizio sia presso le strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole di formazione specialistica, sia presso strutture sanitarie diverse, venga ammesso, a domanda e in soprannumero, alle scuole di specializzazione della disciplina di appartenenza. Tale ordine del giorno si rende necessario perché, se è vero che un recente decreto interministeriale ha disposto l'aumento del numero dei posti disponibili presso le scuole di specializzazione sopra richiamate, poiché tale ampliamento non comporta oneri per lo Stato esiste il concreto rischio che la sua attuazione risulti solo parziale.

Il secondo ordine del giorno affronta invece specificamente le problematiche attinenti alla grave carenza di personale medico specialista dei servizi di anestesia e di rianimazione che caratterizza gli ospedali italiani, con punte assolutamente drammatiche in alcune Regioni: tale grave carenza si riflette negativamente sulla funzionalità e sull'efficienza dell'intera organizzazione sanitaria, con particolare riferimento alla costituzione della rete dei servizi di emergenza-urgenza, all'attivazione dei centri di terapia del dolore, alla terapia iperbarica, alle donazioni e ai trapianti di organo, alle terapie intensive dipartimentali e alle tecniche diagnostiche ad elevato rischio.

Il senatore BRUNI illustra il seguente ordine del giorno, sottolineando l'esigenza che il Governo specifichi, almeno in sede attuativa, criteri di accesso trasparenti ed oggettivi in relazione al concorso previsto dall'articolo 2 del disegno di legge:

0/4732/4/12

BRUNI, TOMASSINI, DE ANNA

«La Commissione igiene e sanità del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4732 recante "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario";

premesso che:

l'articolo 2 prevede che le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico siano autorizzati a bandire concorsi, nell'ambito delle dotazioni organiche già definite ed approvate, con una riserva fino al 50 per cento dei posti a favore del personale sanitario laureato cui sia stato conferito un incarico provvisorio;

lo stesso articolo non specifica con sufficiente chiarezza i criteri di accesso al suddetto concorso;

impegna il Governo

a dettare regole di accesso certe, trasparenti ed oggettive al fine di evitare inaccettabili favoritismi».

Il senatore TOMASSINI illustra i seguenti ordini del giorno:

0/4732/6/12

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

«La Commissione igiene e sanità del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4732 recante "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario";

premesso che:

l'articolo 7 provvede ad aumentare il numero dei posti disponibili nel corso di specializzazione in medicina del lavoro al fine di coprire le carenze territoriali di tali specialisti;

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie per estendere la qualifica di medico competente agli specialisti di igiene pubblica anche ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626».

0/4732/12/12

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

«La Commissione igiene e sanità del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4732 recante "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario";

premesso che:

il provvedimento in esame mira a risolvere anomalie e definire situazioni di precarietà createsi nel corso degli anni per varie figure mediche nel Servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo

ad estendere i benefici previsti dalla suddetta legge anche al personale infermieristico».

Il primo prospetta una soluzione, non comportante alcun onere a carico dello Stato, alle distorsioni che in concreto la carenza di medici specializzati in medicina del lavoro ha finito per determinare: si propone infatti di estendere la qualifica di medico competente agli specialisti di igiene pubblica, ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994. Il secondo ordine del giorno è volto invece ad impegnare il Governo a risolvere le anomalie e a definire le situazioni di precarietà esistenti anche per quanto concerne il personale non medico del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento agli infermieri generici o che svolgono mansioni superiori non retribuite.

Il senatore MONTELEONE illustra il seguente ordine del giorno:

0/4732/3/12

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

«La Commissione igiene e sanità del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4732 recante "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario";

in considerazione dell'obbligatorietà della specializzazione per i dirigenti medici dell'area radiologica

impegna il Governo

a far sì che i dirigenti medici che, all'entrata in vigore della presente legge, prestino servizio nelle unità operative di radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare, neuroradiologia e discipline equipollenti, dei presidi e servizi sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti ed enti di cui al comma 12 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, che non siano in possesso del relativo diploma di specializzazione nella specifica disciplina di appar-

tenenza, siano ammessi, a domanda, in sovrannumero al relativo corso di specializzazione presso le scuole di specializzazione dell'Università della regione in cui prestano servizio o, in mancanza di relativa scuola, in regione limitrofa, indipendentemente da specifica convenzione tra azienda o ente del Sistema sanitario nazionale ed Università, fermo restando che il dirigente medico conserva il trattamento economico in oggetto ed è tenuto ad assicurare, oltre alle attività assistenziali previste dal programma formativo, anche le altre attività assistenziali dell'unità operativa presso la quale presta servizio».

L'oratore esprime amarezza per la circostanza che l'ordine del giorno reca un contenuto del tutto identico a quello di uno specifico disegno di legge e di innumerevoli ordini del giorno da lui presentati, senza alcun esito, a partire addirittura dal 1994. Il problema al quale è necessario trovare soluzione – la cui fondatezza è stata in passato riconosciuta anche dal ministro Bindi – è legato alla circostanza che da anni ormai i concorsi per dirigenti medici con specializzazione in radiologia nelle sedi di periferia vanno regolarmente deserti per mancanza di domande: appare allora indispensabile consentire al personale medico che svolge le funzioni direttive di tali unità operative (si tratta in realtà solo di 178 persone), e che non è in possesso del relativo diploma di specializzazione, di essere ammesso in sovrannumero al relativo corso di specializzazione.

Il senatore Monteleone illustra altresì il seguente ordine del giorno:

0/4732/5/12

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

«La Commissione igiene e sanità del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4732 recante "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario";

in considerazione dei possibili trasferimenti di dirigenti medici tra unità operativa di diversa azienda o ente del Sistema sanitario nazionale

impegna il Governo

a far mantenere l'attribuzione delle mansioni come da articolo 4 della presente legge in caso di mobilità ordinaria o straordinaria tra aziende o enti del Sistema sanitario nazionale a tutti quei dirigenti medici delle unità operative di radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare, neuroradiologia e discipline equipollenti, dei presidi e servizi sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti ed enti di cui al comma 12 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni che non siano in possesso del relativo diploma di specializzazione nella specifica disciplina di appartenenza».

In considerazione del possibile verificarsi di trasferimenti di dirigenti medici tra unità operative di diverse aziende, si intende impegnare il Governo, al fine di evitare ingiuste penalizzazioni, a far sì che in tali casi venga mantenuta l'attribuzione delle mansioni con riferimento all'applicazione dell'articolo 4 del disegno di legge.

Il presidente CARELLA e la senatrice BETTONI BRANDANI rinunciano ad illustrare rispettivamente i seguenti ordini del giorno, di contenuto sostanzialmente identico:

0/4732/9/12

CARELLA

«La Commissione igiene e sanità del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4732 recante "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario";

premesso

che negli scorsi anni un elevato numero di cittadini italiani ha frequentato il corso di laurea in lingua italiana presso la Facoltà di Medicina dell'Università statale di Fiume-Rijeka della Repubblica di Croazia, conseguendo il relativo diploma di laurea;

che tale titolo di studio, per quanto perfettamente valido *in loco*, non consente di partecipare all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione odontoiatrica in Italia;

che ciò determina una grave ingiustizia e disparità di trattamento, ad esempio, nei confronti di quei cittadini di paesi extraeuropei che possono iscriversi all'ordine degli odontoiatri italiano in virtù del riconoscimento, per accordi particolari, della loro laurea da parte di un paese aderente all'Unione Europea;

impegna il Governo:

a valutare le modalità per consentire l'ammissione agli esami di Stato e l'espletamento di un idoneo tirocinio per i cittadini dell'Unione Europea laureati in stomatologia presso la facoltà di Medicina dell'Università statale di Fiume-Rijeka della Repubblica di Croazia, al fine di consentire agli stessi di esercitare la professione di odontoiatra».

0/4732/11/12

BETTONI BRANDANI

«La Commissione igiene e sanità del Senato

in sede di approvazione del disegno di legge n. 4732, recante "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario";

impegna il Governo

ad organizzare entro e non oltre tre mesi una conferenza dei servizi che coinvolga il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica al fine di valutare le modalità per l'ammissione all'esame di Stato e l'espletamento di un tirocinio trimestrale per i cittadini dell'Unione europea laureati in stomatologia presso la facoltà di medicina dell'Università statale di Fiume-Rijeka della Repubblica di Croazia, al fine di consentire agli stessi l'esercizio della professione di odontoiatra».

La relatrice BERNASCONI rinuncia ad illustrare il seguente ordine del giorno, concernente la posizione di alcuni medici veterinari, al quale è già stato fatto riferimento nel corso della discussione generale:

0/4732/10/12

LA RELATRICE

«La Commissione igiene e sanità del Senato

in sede di approvazione del disegno di legge n. 4732, recante "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario";

premesso

che il TAR della Lombardia, con decisione attualmente pendente davanti al Consiglio di Stato, ha annullato dopo cinque anni un concorso pubblico per medici veterinari concluso nel 1993, a causa di un difetto nella composizione della Commissione esaminatrice derivante dal ritardo dell'Amministrazione sanitaria nell'adeguarsi alla modifica della procedura concorsuale pre-vigente;

tenuto conto che i predetti dirigenti sanitari, dopo sette anni di attività, rischiano di veder pregiudicata la loro posizione in ruolo per un errore di cui non hanno alcuna responsabilità;

tenuto conto altresì dell'opportunità per l'azienda di non interrompere il servizio e di continuare ad utilizzare personale già formato ed esperto;

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti a garantire la conferma in ruolo di quei dirigenti sanitari in possesso di requisiti generali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, che abbiamo prestato servizio ininterrottamente per cinque anni».

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI accoglie l'ordine del giorno n. 7 che pertanto non viene posto ai voti.

È invece respinto l'ordine del giorno n. 8 dopo che la relatrice BERNASCONI e il sottosegretario del Governo hanno espresso parere contrario.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore TOMASSINI aggiunge la propria firma e quella del senatore Bruni agli ordini del giorno presentati dalla senatrice Castellani e dal senatore Monteleone, nonché agli ordini del giorno nn. 9 e 11. Sottolineando che le problematiche segnalate dai vari strumenti presentati richiedono da parte del Governo un concreto impegno di risorse da attuarsi già in sede di prossima legge finanziaria, rileva la necessità di ampliare il numero di posti delle scuole di specializzazione prevedendo adeguati investimenti e privilegiando le specialità che presentano le più gravi carenze: in assenza di iniziative tempestive e mirate, oltretutto, si rischia di escludere dal circuito professionale moltissimi laureati, proprio quando l'ultimo rapporto dell'OMS segnala quale punto di forza del sistema sanitario italiano l'elevato rapporto tra numero di laureati in medicina specializzati e numero di abitanti. In particolare, la situazione degli anestesisti è da giudicare allarmante se è possibile, ad esempio, che in una Asl del Lazio, su 88 anestesisti previsti dalla pianta organica, gli effettivi in servizio siano soltanto 27. Appare infine senza dubbio opportuno riconoscere il carattere usurante del lavoro prestato dagli operatori dei servizi di anestesia e rianimazione.

Sull'ordine del giorno n. 1 la relatrice BERNASCONI esprime parere favorevole, mentre il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI lo accoglie solo come raccomandazione, tenuto conto del fatto che il sistema del sovrannumero è in prospettiva da abbandonare.

Posto ai voti, l'ordine del giorno n. 1 è approvato.

La relatrice BERNASCONI invita la presentatrice ad eliminare l'ultimo punto del dispositivo dell'ordine del giorno n. 2, in cui si richiede il riconoscimento del carattere usurante del lavoro prestato nei servizi di anestesia e rianimazione.

La senatrice Carla CASTELLANI ritira l'ordine del giorno n. 2, riservandosi di riformularlo in sede di esame del disegno di legge in Assemblea.

Sull'ordine del giorno n. 4 la relatrice esprime parere favorevole mentre il rappresentante del Governo lo accoglie solo come raccomandazione.

Su richiesta di ulteriori delucidazioni avanzata dal senatore BRUNI in merito al parere testé espresso, il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI precisa di ritenere sostanzialmente già risolto dalla formulazione dell'arti-

colo 2 del disegno di legge il problema sollevato dall'ordine del giorno n. 4.

Posto ai voti, tale ordine del giorno è approvato.

Sull'ordine del giorno n. 6, la relatrice BERNASCONI esprime parere contrario, ritenendo che solo la legge possa, qualora si ritenesse opportuno, estendere ad altri specialisti la qualifica di medico competente ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI si dichiara disposta ad accogliere solo come raccomandazione l'ordine del giorno n. 6.

Il senatore Roberto NAPOLI si dichiara contrario all'ipotesi contenuta nell'ordine del giorno in esame. Egli ricorda, anche in qualità di relatore sul decreto legislativo n. 626 del 1994, come in sede di esame di tale provvedimento furono ampiamente dibattute le ragioni che indussero allora ad attribuire ai soli medici del lavoro – con esclusione, per esempio, anche dei medici legali – la qualifica di medico competente, in quanto essi erano gli unici dotati di adeguata specializzazione. Non è fuori luogo rammentare inoltre che, in virtù dell'articolo 55 della legge 277 del 1991, è stata adottata una sanatoria a favore dei medici del lavoro non forniti di specializzazione, in tale modo almeno parzialmente colmando le carenze territoriali esistenti. In ogni caso, conclude il senatore Napoli, come risulta anche dall'indagine svolta dalla Commissione lavoro e previdenza sociale, si tratta di un campo di notevole complessità e delicatezza, nel quale è assolutamente sconsigliabile introdurre modifiche normative improvvisate e non organiche.

Replicando al senatore Napoli, il senatore TOMASSINI giudica poco corretto, dopo che il rappresentante del Governo aveva espresso il proprio parere, il tentativo di suggestionare la Commissione adombrando rischi del tutto inesistenti. Da parte sua, per risolvere le attuali carenze ritiene necessario estendere la qualifica di medico competente ad altri specialisti, come quelli dell'igiene pubblica o eventualmente anche della medicina legale.

Posto ai voti, l'ordine del giorno n. 6 è respinto.

Sono quindi approvati gli ordini del giorno nn. 12 e 3, dopo che su di essi la relatrice ha espresso parere favorevole e la rappresentante del Governo si è dichiarata disposta ad accoglierli come raccomandazione.

Con il parere favorevole della relatrice, i successivi ordini del giorno nn. 5, 9, 10 e 11 sono accolti dal Governo e pertanto non posti in votazione.

La Commissione, all'unanimità, dà quindi mandato alla relatrice di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge autorizzandola altresì a richiedere di poter svolgere oralmente la relazione.

La seduta termina alle ore 9,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4732

Art. 1.

1.1

MONTAGNINO, ZILIO

Al comma 1, primo rigo, sostituire le parole «entro sei mesi», con le altre: «entro dodici mesi».

Art. 2.

2.1

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I dirigenti sanitari in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio ininterrottamente per un periodo superiore a 5 anni sono direttamente confermati in ruolo nella posizione di fatto già ricoperta, semprechè vi sia la vacanza e disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica».

2.2

PAPINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I diplomi di specializzazione rilasciati dagli istituti privati riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 devono intendersi validi anche ai fini dell'inquadramento dei ruoli organici di medico e psicologo del Servizio sanitario nazionale per la disciplina di psicoterapia o di psicologo per la disciplina di psicologia».

2.3

ZILIO, PALUMBO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, si applicano anche al comparto della sanità. In sede di prima applicazione di tali disposizioni e, comunque, non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi di accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, la totalità dei posti disponibili è riservata – ai sensi dell'articolo 6, comma 12, della legge n. 127 del 15 maggio 1997 – ai dipendenti delle aziende sanitarie, che devono bandire il relativo concorso, i quali siano in possesso di diploma di laurea, provengano dalla ex carriera direttiva della stessa azienda, ovvero siano stati assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e abbiano maturato un'anzianità di sette anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso concorso per titoli di servizio professionale e di cultura integrato da colloquio.».

2.4

LAURO, TOMASSINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 e, comunque, non oltre 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli IRCCS, il 50 per cento dei posti delle attuali dotazioni organiche, definitive, provvisorie o anche ricognitive, previste per le posizioni funzionali corrispondenti al settimo ed ottavo livello retributivo di ciascun ruolo, si trasforma in altrettanti posti di posizione funzionale dirigenziale. Il concorso è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie, ivi compresi gli IRCCS, i quali siano in possesso di diploma di laurea, siano stati assunti tramite concorso per titoli ed esami in qualifiche corrispondenti all'ex settimo ed ottavo livello di ciascun ruolo e che abbiano maturato un'anzianità di cinque anni di servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso concorso per titoli di cultura, professionali e di servizio. In sede di prima applicazione i suddetti concorsi devono essere espletati entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, e comunque la rela-

tiva trasformazione dei posti deve essere preceduta dalla ultimazione della singole procedure concorsuali previste dalla presente legge».

Art. 4.

4.0.1

CASTELLANI Pierluigi

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1985, n. 207, sono interpretate nel senso che il trattamento di equiparazione ai medici psichiatri, ivi previsto, spetta agli psicologi che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1979, n. 761, svolgevano, anche di fatto funzioni psicoterapiche nei servizi psichiatrici.

Le disposizioni medesime, come interpretate dal precedente comma, si applicano a tutti i dipendenti comunque in possesso dei requisiti ivi previsti, compresi coloro per i quali il trattamento di equiparazione, già goduto in precedenza, è stato escluso per effetto di sentenze definitive. In tali casi non si fa luogo a ripetizione delle somme percepite a detto titolo».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2000

463^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 8,50.**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente GIOVANELLI ricorda che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle comunicazioni all'ordine del giorno e che, informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato aveva già preannunciato il proprio assenso. Conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Dibattito sulle comunicazioni rese il 18 ottobre 2000 dal Sottosegretario di Stato per l'ambiente sugli effetti dell'ondata alluvionale nel Nord d'Italia**

Si apre la discussione sulle comunicazioni rese ieri dal sottosegretario Calzolaio, nella quale interviene innanzitutto il senatore RESCAGLIO il quale sottolinea come la sua zona di provenienza, quella del comune di Casalmaggiore, attenda con preoccupazione il passaggio dell'onda di piena del Po. Si tratta di una tipica area golenale che risente quindi dell'inquietante fenomeno in base al quale i due argini maestri del Po nel cremonese e nel parmense sono ormai diventati gli argini effettivi del fiume. Si avverte pertanto l'esigenza di approfondire una volta per tutte la questione relativa all'uso e al destino delle golene, nonché di reperire maggiori risorse al fine di effettuare un'osservazione costante degli argini, che necessitano di una sistematica manutenzione.

Il senatore MANFREDI si sofferma sull'estrema confusione che caratterizza la normativa sulla difesa del suolo, visto che la legge n. 183 del 1989 è stata più volte novellata; fatto sta che per gli stessi addetti ai lavori è piuttosto difficile orientarsi fra i provvedimenti con i quali sono state introdotte modifiche alla legge n. 183, per cui sarebbe forse opportuno prendere in considerazione l'ipotesi di un testo unico. Si pensi, ad esempio, ai problemi posti dalla copresenza di un Magistrato del Po e di un'Autorità di bacino, che non sempre rispondono ad identici impulsi. Si avverte poi l'esigenza di precisare che le regioni si assumano la responsabilità diretta dell'attuazione degli interventi di messa in sicurezza, compresi quelli gestiti dal Magistrato del Po.

Come precisato da un ordine del giorno da lui presentato, occorre rivedere la questione del disalveo dei corsi d'acqua; è infatti necessario approfondire e valutare con equilibrio la questione della costruzione di strutture e fabbricati nei pressi dei fiumi e dei torrenti, specie laddove – come nelle zone montane – lo spazio disponibile è assai ridotto: non si può quindi liquidare tematiche così complesse con superficialità, parlando indiscriminatamente di cementificazione di corsi d'acqua. È nel contempo necessario affrontare il problema dell'accumulo di detriti, che ha determinato in molti casi l'alterazione della sagoma naturale di fiumi e torrenti, che andrebbe invece ripristinata.

Il sottosegretario CALZOLAIO fa presente ai senatori Rescaglio e Manfredi che si potrà approfittare dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 279 per prendere in considerazione il tema delle modifiche da apportare alla vigente normativa sulla difesa del suolo. Per il momento, va segnalato come l'elenco dei comuni in qualche modo interessati da frane e/o alluvioni venga di continuo aggiornato, tant'è che nello spazio di 24 ore il numero dei comuni in questione è passato da 247 a 316.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

*VARIAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO
DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

Il presidente GIOVANELLI avverte che il ministro dei lavori pubblici Nesi, ha testé comunicato di non poter partecipare alla seduta della Commissione già convocata per le ore 14 di oggi. Tale seduta avrà pertanto inizio alle ore 15, con all'ordine del giorno il seguito del dibattito sulle comunicazioni rese ieri dal sottosegretario Calzolaio ed il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4835.

La seduta termina alle ore 9,05.

464^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

indi del Vice Presidente
MANFREDI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIOVANELLI ricorda che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle comunicazioni all'ordine del giorno e che, informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato aveva già preannunciato il proprio assenso. Conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese il 18 ottobre 2000 dal Sottosegretario di Stato per l'ambiente sugli effetti dell'ondata alluvionale nel Nord d'Italia

Prosegue il dibattito – iniziato nella seduta antimeridiana di oggi – sulle comunicazioni rese dal Sottosegretario Calzolaio nella seduta antimeridiana di ieri.

Il senatore BORTOLOTTI ringrazia il sottosegretario Calzolaio per aver riferito alla Commissione in modo puntuale, aggiornando costantemente i dati relativi ai comuni interessati da frane e/o alluvioni. Peraltro l'incremento, in sole 24 ore, del numero di tali comuni da 247 a 316 rende evidente come la situazione del bacino del Po sia ancora tutt'altro che stabile. Inoltre, benché il decreto-legge n. 180 del 1998 sia stato in buona misura attuato, permangono alcune incongruenze: così, in particolare, il piano stralcio per l'assetto idrogeologico redatto nel 1999 dall'Autorità di bacino del Po, non è stato ancora approvato, forse perché il termine

previsto dal decreto-legge citato scade il 30 giugno 2001. Ciò significa che le misure di salvaguardia per quelle aree non sono ancora operanti e che gli strumenti urbanistici adottati dai comuni dell'area in questione non hanno potuto tener conto di quanto stabilito dall'Autorità di bacino. La verità è che, insieme alla semplificazione delle procedure, sono stati purtroppo ridotti anche i controlli. Fatto stà che, come ha rilevato lo stesso Sottosegretario per l'ambiente, se la pianificazione fosse stata integralmente attuata, in questi giorni si sarebbero prodotti danni minori.

Non può sfuggire inoltre il dato dal quale risulta che dei 316 comuni del Nord del Paese interessati dagli eventi alluvionali di questi giorni ben 31 non sono stati classificati ad alto rischio: ciò comporta l'esigenza di provvedere con urgenza ad un aggiornamento della classificazione. Occorre inoltre che, una volta approvati i piani di bacino, gli strumenti urbanistici, e segnatamente i piani regolatori, vengano sottoposti a verifica da parte delle Autorità di bacino; inoltre, fino al momento in cui i piani regolatori non saranno stati adeguati ai piani redatti da tali Autorità, queste ultime dovrebbero pronunciarsi su qualsiasi autorizzazione o concessione edilizia da rilasciare.

Anche figure quali il Magistrato del Po, il Magistrato alle acque di Venezia e gli altri Provveditorati per le opere pubbliche risentiranno con tutta probabilità di una certa fibrillazione nel momento in cui si procederà effettivamente al riparto di competenze fra Stato e regioni da un lato e tra le amministrazioni dello Stato dall'altro; sarebbe pertanto opportuno cogliere l'occasione offerta dall'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 279 per introdurre norme volte, da un lato a disporre i necessari interventi in favore delle aree del Nord del Paese colpite dall'alluvione, e dall'altro a mettere a disposizione delle Autorità di bacino il personale e le risorse necessarie, definendone meglio la sfera di competenza.

Il senatore MAGGI esprime vivo apprezzamento per l'operato del sottosegretario Calzolaio, il quale non ha esitato a mettere in evidenza anche significative discrepanze ed incoerenze. Al riguardo è curioso che il ministro dell'ambiente, Bordon, nei giorni scorsi abbia dichiarato che è ormai necessario prendere coscienza che per quarant'anni il territorio del Paese è stato abbandonato e che occorre adottare misure efficaci nel quadro di un grande progetto di restauro del territorio nazionale. Infatti, con tali affermazioni il Ministro dell'ambiente ha in pratica riconosciuto che i Governi succedutisi negli anni scorsi hanno fatto ben poco.

Il senatore Maggi invita a questo punto il sottosegretario Calzolaio e la Presidenza a prendere visione di una preoccupante relazione trasmessa nei mesi scorsi al Parlamento dalla Corte dei conti, con la quale tale organismo ha messo in luce inefficienze, incongruenze ed errori nella gestione degli interventi realizzati nel bacino del Po, sia per quanto riguarda la fase di progettazione che per quanto attiene alla loro realizzazione. A tal proposito, i senatori del Gruppo Alleanza Nazionale ritengono necessario dar vita ad un'apposita commissione d'inchiesta.

Il senatore RONCHI si sofferma sull'asserita eccezionalità degli eventi alluvionali del Nord d'Italia, lamentando la sottovalutazione dell'incidenza dei cambiamenti climatici in atto: essi provocano intense precipitazioni in periodi brevi e ripetuti, anche in zone temperate; ciò dovrebbe comportare la modifica dei sistemi previsionali e di successivo adattamento, a fronte di dati scientifici che dimostrano come si siano abbreviati i tempi di ritorno delle piene e come si sia innalzato di circa mille metri il punto geografico in cui si registra lo zero termico nelle Alpi occidentali.

Tali considerazioni, peraltro, non possono indurre ad eludere l'origine di tali mutamenti climatici: essa non è originaria, ma è provocata dalle attività antropiche e queste, spesso, hanno dato luogo a trasformazioni irreversibili del territorio: quando parte delle aree che due secoli fa erano golenali oggi ospita insediamenti produttivi, si è in presenza di fatti difficilmente rimuovibili e chi promette il contrario si abbandona ad un effetto-annuncio difficilmente compatibile con la responsabilità politica. L'attività ordinaria della pianificazione di bacino negli ultimi anni è progredita, ma una completa attuazione degli interventi necessari sulle aree di espansione naturale delle piene si è scontrata con le resistenze degli enti locali: i piani di assetto idrogeologico (PAI) spesso non sono stati approvati per dissensi con i comuni nei cui piani regolatori le medesime aree erano destinate ad attività edilizia o ad insediamenti produttivi.

Mentre va precisato che i rilievi della Corte dei conti emersi nel dibattito sono riferiti alla gestione del Magistrato del Po, occorre ricordare che dopo il decreto legislativo n. 112 del 1998 questi ha una competenza essenzialmente rivolta al trasferimento di risorse alle regioni (che autorizzano tutte le opere idrauliche) ed ai comuni (che le realizzano). Il bilancio dell'attuazione del decreto-legge n. 180 del 1998, invece, è tutto nella responsabilità del Ministero dell'ambiente: la strumentazione rappresentata dalle aree a rischio si è rivelata efficace perché ha consentito misure d'allerta più mirate (con conseguente riduzione del numero delle vittime, rispetto a quelle registratesi nel 1994); 950 interventi sono stati effettuati nel biennio di operatività di quella normativa, imprimendo un salto di qualità nell'attuazione della legge n. 183 del 1989. A fronte dei 2.800 miliardi ancora necessari per il completamento di quei primi interventi, la legge finanziaria per il 2001 ha inopinatamente ridotto da 500 a 200 miliardi gli stanziamenti, cosa che inciderebbe sulla congruità e sulla regolarità del meccanismo finanziario della difesa idrogeologica, cui è connessa l'efficacia della pianificazione di settore.

La mancanza di una regia unica nella lotta al dissesto idrogeologico resta un nodo strategico da sciogliere, mentre la decorrenza delle apposite norme del decreto legislativo n. 300 del 1999 (a partire dalla prossima legislatura) rappresenta una scelta sbagliata contro cui il Parlamento farebbe bene a reiterare le sue riserve, imprimendo all'istituzione di un Ministero unico del territorio e dell'ambiente l'accelerazione che è doverosa. Del resto, ulteriori problemi solleva la non coincidenza delle valutazioni di rischio per le aree valutate dai Servizi tecnici nazionali e da quelli territoriali delle regioni: la polemica sugli escavi in alveo ignora che la compe-

tenza in materia è regionale e che spesso, per esaminare il sito di presunti sovralluvionamenti, occorrono tecnici di cui le regioni scarseggiano (mentre la visione settoriale del tecnico comunale non consente di avere una panoramica d'insieme).

Il senatore SPECCHIA evidenzia, nelle comunicazioni rese, che le misure di salvaguardia adottate mediante il piano stralcio nelle fasce fluviali non si sono spinte fino ad eliminare gli insediamenti impropri: se il Governo non è riuscito ad utilizzare gli strumenti normativi a sua disposizione per mettere in sicurezza gli alvei fluviali nell'evenienza di nuove ondate di piena, assolutamente eccentrico ed inconferente è il riferimento – contenuto nelle dichiarazioni del ministro Bordon e di altri esponenti al massimo livello del Governo – all'abusivismo edilizio come causa dei rischi in cui ancora si versa nella pianura padana. Il Gruppo di Alleanza Nazionale riconferma la sua disponibilità ad esaminare senza pregiudiziali il disegno di legge n. 4337, ma non è disposto ad offrire il destro ad allusioni volte soltanto a deviare l'interesse dei cittadini nei confronti delle vere cause del dissesto idrogeologico del territorio, che anche nel Nord derivano dall'inerzia delle pubbliche amministrazioni preposte alla vigilanza ed al controllo. In proposito il senatore RESCAGLIO difende le amministrazioni comunali del cremonese, dimostratesi assai consapevoli della necessità di fronteggiare l'abusivismo, che infatti non trova alcun riscontro nelle aree golenali interessate.

Ancor meno comprensibile – prosegue il senatore SPECCHIA – è il riferimento, fatto dal Ministro dell'ambiente in dichiarazioni di stampa rilasciate all'estero, ad un'asserita assenza di competenza di quel Dicastero nelle vicende connesse con la difesa del suolo: al contrario, sul bilancio dell'ambiente gravano ingenti stanziamenti previsti dal decreto-legge n. 180, ai sensi del quale il Dicastero ha già assunto nuove funzioni istituendo un apposito Servizio; se il ministro Bordon non è a conoscenza neppure delle competenze del proprio Ministero, farebbe bene a dimettersi. Per conoscere che cosa non ha funzionato nel decennio di operatività della legge n. 183, accertando tutte le responsabilità amministrative dopo che l'emergenza sarà passata, non si può che aderire alla richiesta di approvazione di una commissione di inchiesta avanzata dal senatore Maggi: se il Governo fosse in buona fede nel porre rimedio all'errore politico previsionale compiuto, non ridurrebbe gli stanziamenti delle leggi già esistenti sulla difesa del suolo, né compirebbe arbitrari scarichi di responsabilità su precedenti Governi (come quello presieduto dall'onorevole Berlusconi, scorrettamente chiamato in causa in margine ai lavori della Commissione).

Il presidente GIOVANELLI si dichiara sorpreso delle dichiarazioni attribuite al Ministro sull'assenza di competenze in materia di difesa del suolo, ma si dichiara certo che vi è stata una distorsione mediatica e pertanto non si associa alle critiche avanzate dall'opposizione; eppure, le considerazioni sull'abusivismo edilizio appaiono fuor di luogo, visto che esso

non ha inciso nell'eziologia dell'alluvione del Nord, su cui hanno gravato altri fattori ambientali provocati dall'uomo. La legge n. 183 ha istituito una pianificazione parallela a quella urbanistica, con cui il collegamento avviene «a valle» e perciò è foriero di uno stallo decisionale: sulla scia della buona esperienza conseguita con il decreto-legge n. 180 del 1998, si dovrebbe invece assicurare che le priorità idrogeologiche siano ricondotte alla responsabilità della regione nell'ambito dell'ordinaria pianificazione territoriale, nella quale va innestata «a monte» l'elaborazione delle Autorità di bacino (ad esempio con un parere preventivo). Il senatore MANFREDI coglie l'occasione per chiedere, a nome dei senatori del Gruppo Forza Italia, che su quanto sta accadendo nel Nord del Paese si dia vita ad un'apposita commissione di inchiesta o, quanto meno, si proceda ad un'indagine conoscitiva.

Il sottosegretario CALZOLAIO replica brevemente ai senatori intervenuti nel dibattito, riservandosi di svolgere ulteriori puntualizzazioni in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 279. Fa quindi presente al senatore Bortolotto che l'incremento del numero dei comuni coinvolti da frane e/o alluvioni si deve al fatto che l'onda di piena si sta spostando verso est, e non quindi alla scoperta di nuovi comuni colpiti nelle aree disastrose nei giorni scorsi. Al riguardo, il fatto che oltre il 90 per cento dei comuni colpiti rientri fra quelli già classificati ad alto rischio, rappresenta un dato assai positivo che testimonia la validità delle procedure messe a punto per tale classificazione. Va semmai segnalato che fra i comuni classificati ad alto rischio ve ne è una parte che non ha adottato misure di salvaguardia: proprio per tale ragione con il decreto-legge n. 279, all'articolo 1, si è prevista l'adozione delle misure di salvaguardia in attesa che venga effettuata la perimetrazione delle aree a rischio.

Quanto alle procedure introdotte con il decreto-legge n. 180 del 1998 per quanto attiene all'approvazione dei piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, occorre tener presente che con quel provvedimento d'urgenza è stato fissato il termine del 30 giugno 2001 per l'adozione dei piani da parte delle Autorità di bacino, mentre la definitiva approvazione seguirà di alcuni mesi. Proprio per questo *gap* temporale tra adozione ed approvazione definitiva, il piano redatto dall'Autorità di bacino del Po, adottato nel maggio 1999, alla fine dello stesso anno non era stato ancora approvato, anche perché nel frattempo vi erano state non poche osservazioni da parte dei comuni. Ciò che oggi può esser fatto è stabilire che l'approvazione definitiva dei piani stralcio abbia luogo entro la fine del 2001.

È importante poi mettere a punto meccanismi e procedure per evitare che si riproducano situazioni di pericolo ove il rischio è altamente prevedibile; all'uopo potrebbe far sì che nella procedura di valutazione di impatto ambientale si tenga specificamente conto del rischio idrogeologico, mentre per quanto riguarda le opere non soggette a VIA si preveda un meccanismo volto ad evitare contrasti con quanto previsto dai piani di

riassetto idrogeologico. Condivisibile è poi l'osservazione per cui tali piani dovrebbero essere aggiornati tenendo conto delle novità, compresi i mutamenti climatici.

Dopo aver ricordato che oltre al decreto-legge n. 279 anche il disegno di legge recante rifinanziamento in campo ambientale reca importanti norme in materia di difesa del suolo, il Sottosegretario per l'ambiente osserva che la nuova Agenzia per l'ambiente ed il territorio, che verrà istituita prossimamente, sarà chiamata a fornire un importante supporto scientifico, cartografico e tecnico, anche in raccordo con le strutture regionali.

Fa infine presente al senatore Maggi che il ministro Bordon, con le dichiarazioni rese nei giorni scorsi, intendeva tener conto delle giuste sollecitazioni pervenute dal Parlamento in direzione di una gestione unitaria del territorio.

Il presidente MANFREDI dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,50.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2000

230^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(4808) Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca

(Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite: seguito dell'esame e rinvio)

Il relatore MANZI, in relazione all'esigenza, emersa nella seduta di ieri, di acquisire dei chiarimenti in merito ai profili comunitari del provvedimento in titolo – soprattutto per ciò che concerne la quantificazione dei benefici derivanti dalle agevolazioni volte a compensare l'innalzamento del prezzo del gasolio – comunica che è pervenuta una nota del Ministero dei trasporti da cui si evince che il disegno di legge è stato notificato, lo scorso settembre, alla Commissione europea la quale, finora, non ha espresso rilievi.

Il presidente BEDIN sottolinea l'importanza, sotto il profilo delle competenze della Giunta, della suddetta comunicazione del Governo, in quanto spesso l'Italia è stata condannata per la corresponsione di aiuti di Stato, ancorché compatibili con la normativa comunitaria, per la violazione di norme procedurali quali l'obbligo di notifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(48) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e della direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (COM (2000) 162 def.)

(Parere alla 9^a Commissione: rinvio dell'esame)

Il relatore MAGNALBÒ propone di rinviare l'esposizione sull'atto comunitario in titolo in attesa di acquisire gli elementi di informazione richiesti al Governo.

Conviene la Giunta sulla proposta del relatore.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA COSAC DI VERSAILLES

Il presidente BEDIN comunica che sono disponibili gli atti della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari dei Parlamenti dell'Unione europea (COSAC), che si è tenuta il 16 e 17 ottobre a Versailles e ricorda che, in vista della suddetta riunione, la delegazione della Giunta aveva presentato un contributo sulla cooperazione europea in materia di immigrazione e di polizia di frontiera. La proposta della Giunta è stata recepita, in termini sintetici per tener conto di talune riserve della delegazione della Camera dei Comuni britannica, nel testo di compromesso elaborato dalla Presidenza francese. Talune delegazioni, tra cui quella olandese, avevano peraltro chiesto di adottare il suddetto contributo nella sua interezza. La delegazione del Senato ha inoltre chiesto ai rappresentanti del Parlamento svedese, che organizzerà la prossima COSAC, nel 2001, di inserire i suddetti argomenti all'ordine del giorno della prossima riunione.

L'oratore rileva altresì che nel testo finale sono state recepite anche le proposte della Camera dei deputati, in merito ad una modifica del Protocollo allegato al Trattato di Amsterdam sul ruolo dei Parlamenti nazionali, e del Parlamento portoghese, sulla definizione di un'agenda sociale europea e il suo inserimento tra le priorità dell'Unione.

Soffermandosi sullo svolgimento del dibattito – che ha visto l'intervento di importanti interlocutori quali il Primo Ministro Jospin, il Ministro per gli affari europei Moscovici, il Ministro della giustizia Guigou e il Ministro degli esteri Védrine – il Presidente evidenzia che il Primo Ministro francese ha sottolineato l'importanza del ruolo svolto dai Parlamenti nazionali e dalla COSAC nell'ambito dell'Unione europea ed ha affermato il consenso unanime in merito ai contenuti della Carta dei diritti fondamentali, la quale sarà formalmente proclamata al Consiglio europeo di Nizza, emerso nel Vertice di Biarritz. Il ministro Guigou ha invece indicato fra gli aspetti essenziali del terzo pilastro l'esigenza di sviluppare la cooperazione giudiziaria senza attendere l'armonizzazione dei rispettivi ordinamenti giudiziari e di procedere a rapidi progressi nei campi del riconoscimento delle sentenze e della lotta contro la criminalità organizzata ed il riciclaggio del denaro sporco. Rispondendo ad un quesito dello stesso presidente Bedin il Ministro della giustizia ha riconosciuto l'importanza dello sviluppo della cooperazione fra le polizie di frontiera, materia che peraltro rientra prevalentemente nelle competenze dei Ministri degli affari interni.

In merito all'intervento del Ministro degli esteri Védrine, incentrato sul processo di allargamento dell'Unione, l'oratore rileva come sia emersa la difficoltà di accogliere la richiesta dei paesi candidati di fissare una data certa per l'adesione in quanto sarebbe arbitrario, secondo Védrine, indicare la stessa data per tutti. L'Unione europea ha piuttosto fissato la data entro la quale dovrà essere completato il suo adeguamento per accogliere nuovi Stati membri: il 1° gennaio 2003. Nel corso del dibattito sono

comunque stati descritti i significativi progressi realizzati nelle varie trattative bilaterali e si è avuto modo di percepire la complessità del problema della disciplina del periodo transitorio, che andrà dalla formale adesione di ciascun paese candidato fino al suo completo adeguamento alle regole dell'Unione, che sembra costituire attualmente l'aspetto centrale dei negoziati, anche al fine di stabilire le date di adesione.

Esprimendo infine un giudizio estremamente positivo sull'organizzazione della Conferenza da parte del Parlamento francese – che ha affinato la procedura per l'esame dei documenti proposti dalle delegazioni, applicata per la prima volta nella precedente COSAC di Lisbona – il Presidente ribadisce l'opportunità di svolgere le visite in alcuni Stati membri, già programmate dalla Giunta, soprattutto al fine di impostare un confronto diretto con il Parlamento svedese, che si accinge ad assumere la Presidenza della COSAC, e con quello britannico, onde individuare dei punti di convergenza che consentano di superare le riserve menzionate.

Il senatore MANZI, riferendosi ai quesiti rivolti dal senatore Manzella al Primo Ministro Jospin e riportati nel resoconto della COSAC, chiede chiarimenti sulle affermazioni del Primo Ministro francese in merito al ruolo della Commissione europea nell'Unione ed ai rapporti di tale organismo con la Banca centrale europea. Egli chiede altresì informazioni sulla proposta, discussa alla COSAC, di creare dei gruppi di lavoro.

Il senatore MIGNONE chiede se, nel quadro del confronto con le delegazioni parlamentari dei paesi candidati all'adesione, che pure hanno partecipato alla COSAC, sia emersa la questione dell'adeguamento di tali paesi a principi, quali il rifiuto della pena di morte, sanciti dall'istituenda Carta dei diritti fondamentali.

Il presidente BEDIN rileva che i paesi candidati, essendo membri a pieno titolo del Consiglio d'Europa, hanno già assunto degli impegni a rinunciare alla pena di morte. Rispondendo al senatore Manzi l'oratore ricorda che l'istituzione di gruppi di lavoro, prevista dal nuovo Regolamento della COSAC, verrà discussa nella riunione della Troïka del prossimo gennaio. Al riguardo la Troïka dovrà anche stabilire, in base alle varie proposte avanzate, se dedicare il gruppo di lavoro al ruolo dei Parlamenti dopo il futuro Trattato di Nizza, come proposto dalla Camera dei deputati, ovvero alla cooperazione giudiziaria, come proposto dalla delegazione olandese.

Per quanto concerne la Banca centrale europea il Primo Ministro Jospin ha diplomaticamente segnalato l'esigenza che il cosiddetto Euro 12, Consiglio dei ministri degli Stati che partecipano alla moneta unica, sviluppi il proprio ruolo di interlocutore politico dell'istituzione monetaria. Dall'esposizione del Primo Ministro sui compiti della Commissione – che permane il soggetto detentore del potere di iniziativa nonché quello responsabile della verifica del rispetto del diritto comunitario – si evince peraltro una tendenziale competizione fra la Commissione europea ed il

Consiglio dei ministri in merito al rispettivo ruolo che tali istituzioni dovranno assumere nella futura Unione europea, che si ripercuote anche nelle trattative a proposito della composizione dell'esecutivo di Bruxelles. La prospettiva di mantenere un Commissario per ogni Stato membro indebolirebbe infatti la funzionalità di tale collegio a vantaggio dei meccanismi intergovernativi mentre l'istituzione del «signor PESC», l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune che è anche Segretario generale del Consiglio, nonostante i buoni rapporti fra Prodi e Solana, ha accentuato i rischi di contrasti fra Consiglio e Commissione. L'oratore rileva infine l'importanza del prossimo incontro con i due rappresentanti del Parlamento europeo alla Conferenza intergovernativa, che potrebbe svolgersi in una seduta riunita con la Commissione affari esteri, al fine di approfondire le suddette questioni istituzionali.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta conviene di inserire nel proprio ordine del giorno un dibattito sulla COSAC, quale materia di competenza ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, al fine di redigere una relazione per l'Assemblea sul suddetto argomento.

La seduta termina alle ore 9,10.